

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

12° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 10
2 ^a - Giustizia	» 14
4 ^a - Difesa	» 20
6 ^a - Finanze e tesoro	» 27
10 ^a - Industria	» 50
11 ^a - Lavoro	» 52
12 ^a - Igiene e sanità	» 54

Commissioni riunite

5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze e tesoro)	Pag. 3
---	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 58
-------------------------------	---------

Sottocommissioni permanenti

2 ^a - Giustizia - Pareri	» 64
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 65

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE**5^a (Bilancio)****6^a (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

1^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ABIS

Interviene il sottosegretario di Stato per il bilancio e programmazione economica Grillo.

La seduta inizia alle ore 11,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Parere parlamentare sulla deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 25 marzo 1992, in ordine alla trasformazione di enti pubblici economici ed aziende autonome statali in società per azioni.

(R 139 b, R 77^a, 1^o)

Parere parlamentare sulla delibera adottata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in data 12 giugno 1992 concernente l'avvio della procedura di trasformazione dell'Ente nazionale idrocarburi in società per azioni.

(R 139 b, R 77^a, 2^o)

Parere parlamentare sulla delibera adottata dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica in data 12 giugno 1992 concernente l'avvio della procedura di trasformazione dell'Ente «Ferrovie dello Stato» in società per azioni

(R 139 b, R 77^a, 3^o)

(Pareri al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Esame congiunto e rinvio)

Il presidente ABIS fa presente che occorre esprimere distinti pareri su tre delibere del CIPE, anche se l'esame è congiunto: a suo avviso, si può per intanto iniziare la relazione del senatore Picano, per poi continuare l'esame la prossima settimana, nel rispetto dei termini per l'emissione dei pareri stessi.

Il senatore CROSETTA ricorda che non è irrilevante la questione di competenza posta dalla Commissione industria, che pone l'esigenza di rinviare l'inizio dell'esame per attendere le decisioni del Presidente del Senato. Discosta comunque dalla motivazione con cui la Commissione

industria ha posto la questione, in quanto tale Commissione non è competente per le partecipazioni statali, bensì per la politica industriale: un eventuale accoglimento della istanza deve essere visto quindi sotto l'aspetto di tale competenza della Commissione industria.

Ha quindi la parola il relatore, senatore PICANO.

Dopo aver ricordato il quadro normativo in cui si inseriscono le delibere, fa presente che la trasformazione in società per azioni di enti ed aziende pubbliche è del resto coerente con l'evoluzione più recente dell'intervento dello Stato in economia: infatti, l'adozione della forma societaria è stata negli ultimi anni sempre più utilizzata nel nostro sistema anche per il conseguimento di fini pubblici e di interesse generale (bastino per tutti gli esempi della GEPI, della Rel, eccetera).

L'opera di riforma delineata nei primi tratti della legge n. 35 del 1992 - egli osserva - è di essenziale rilevanza, anche nell'ambito comunitario, per i riflessi sullo sviluppo economico e sociale del Paese e nelle relazioni tra operatori pubblici e privati; essa investe gli assetti fondamentali delle strutture pubbliche impegnate nel settore dell'economia.

Dopo aver riassunti i passaggi procedurali del processo di privatizzazione, egli fa presente che da parte di alcuni è stata evidenziata l'opportunità che sia creata una *authority* a cui siano conferiti tutti i poteri di coordinamento delle iniziative. La razionalità di questa attribuzione deriva dalla necessità di avere un organismo che sia responsabile della determinazione dei risvolti finanziari delle operazioni e che contemporaneamente abbia anche il potere di coordinamento dei soggetti amministrativi coinvolti.

Vi è però un altro problema da segnalare e che era stato risolto dalla Camera dei deputati, con voto unanime, durante la discussione dell'art. 1 del decreto-legge n. 309, del 3 ottobre 1991, poi decaduto: il problema è che la Corte dei conti esercita il controllo sugli Enti pubblici economici sovvenzionati dallo Stato in attuazione dell'art. 100, 2 comma della Costituzione, mediante la partecipazione di un magistrato alle riunioni degli organi collegiali degli enti stessi.

Va rilevato al riguardo che la possibile trasformazione di tali enti in s.p.a. prevista dalla legge n. 35 del 29 dicembre 1991 nulla prevedendo circa le modalità di esercizio di controllo sancito dal diritto costituzionale a tutela dell'erario, potrebbe far venir meno il controllo stesso. La Camera dei deputati aveva previsto la presenza di un magistrato della Corte quale presidente del collegio sindacale, così come contemplato anche dal codice civile.

Quanto poi all'Ente Ferrovie dello Stato, esso ha presentato un programma di trasformazione dell'Ente.

Il programma ha tenuto conto degli obiettivi indicati dalla legge n. 412 del 1991 che imponeva all'Ente di approntare entro il 1ª settembre 1992 un piano di ristrutturazione per il risanamento e lo sviluppo che permettesse all'Ente stesso di raggiungere standards di produttività e di qualità del servizio pari a quelli degli altri Stati membri della Comunità, attraverso la flessibilità gestionale societaria, il rapporto organizzativo e la responsabilizzazione manageriale assicurata dal modello civilistico.

Il piano prevede, in base alla ristrutturazione, il pareggio di bilancio nel triennio, il che dovrebbe portare ad un risparmio consolidato per lo Stato, rispetto al tendenziale di circa 136.000 miliardi nel periodo 1993-2000; la capitalizzazione del patrimonio dell'Azienda potrà garantire allo Stato un valore iniziale di circa 70.000 miliardi e, a fine periodo, di circa 150.000 miliardi.

Tali obiettivi sono perseguibili con il subentro della S.p.a. all'Ente Ferrovie in tutti i rapporti tra Ente e Stato, incluso il contratto di programma del 23.1.1991; la effettiva disponibilità per la s.p.a. del patrimonio della cessata azienda autonoma Ferrovie dello Stato trasferito all'Ente; un livello tariffario analogo a quello degli altri Paesi europei; un contributo dello Stato e delle regioni a pareggio della gestione di reti socialmente utili; la contrattualizzazione dei rapporti con lo Stato e con le regioni per l'acquisto di servizi; il finanziamento mediante aumenti di capitale, degli investimenti e delle ristrutturazioni industriali; la riorganizzazione e la riqualificazione delle risorse umane.

Fa infine presente che è difficile rispettare i tempi delle procedure, data la necessità di sentire le organizzazioni sindacali così come prevede la legge, il che rende oltretutto problematico l'apporto al bilancio dello Stato da parte del settore, sempre che non si pensi al taglio di 50.000 dipendenti, ovviamente tale da dover essere sottoscritto con il sindacato. Il discorso quindi delle privatizzazioni relative alle Ferrovie dello Stato va sicuramente approfondito.

Quanto infine all'ENI, in base al programma prodotto emergono come obiettivi fondamentali il consolidamento e la crescita dei settori strategici e cioè: energia, chimica e servizi energetici ed attività collegate ai servizi ambientali. Gli altri settori non strategici nè sinergici saranno ridimensionati. La trasformazione dell'ENI in società per azioni dovrà consolidare la funzione strategica del Gruppo nell'approvvigionamento energetico del Paese ed acquisire risorse alla finanza pubblica attraverso la partecipazione dei privati.

Per conseguire i suddetti obiettivi, l'ENI perseguirà livelli di produttività con gli standards europei nella ristrutturazione della rete, mentre nel settore chimico prevede di investire entro il 1995 circa 9000 MLD per ricercare una posizione competitiva a livello europeo.

Esistono alcune problematiche connesse con la trasformazione in s.p.a. dell'ENI. Infatti, l'Ente detiene l'esclusività per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi nella Valle Padana; ha il compito di gestire e stoccare le scorte strategiche di idrocarburi; gestisce il servizio pubblico delle bombole di metano; svolge attività di ricerca in svariati campi per conto del Ministero dell'Industria e degli altri Ministeri; partecipa a società aventi scopi connessi alla riconversione d'impresa ed alla creazione di posti di lavoro.

Per questo prima della trasformazione dell'Ente in società per azioni si dovrà procedere all'attribuzione all'Ente anche in concessione per la durata di trent'anni di tutte le funzioni ed attività di preminente interesse generale di cui al decreto-legge 25 maggio 1992 n. 298.

Il piano presentato dal Gruppo va attuato in un quadro complessivo che salvaguardi il ruolo strategico dell'impresa e che massimizzi il valore del patrimonio del Gruppo. Con la trasformazione, l'ENI perderà

sul mercato finanziario, lo status che gli deriva attualmente dalla sua natura pubblica e potrà fare riferimento solo alla solidità del proprio bilancio.

Per mantenere il processo di crescita in corso dovrà quindi realizzare un rilevante rafforzamento patrimoniale anche attraverso la partecipazione del risparmio privato al capitale delle società controllate.

La legge sulle privatizzazioni è stata di recente modificata dal decreto-legge 26 maggio 1992 n. 298, recante ad oggetto disposizioni tributarie e finanziarie.

L'art. 6, comma 6 del decreto dispone che a decorrere dall'approvazione delle delibere di trasformazione, le funzioni di preminente interesse generale, conferite per effetto di disposizioni di legge agli enti, spettano allo Stato che le attribuisce agli stessi soggetti sin da un momento anteriore alla trasformazione di questi.

Il successivo comma 7 del decreto in esame dispone che il comma 3, ultima parte, dell'art. 1 della legge si interpreta nel senso che il capitale sociale può essere altresì costituito dal patrimonio complessivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'art. 2343 del codice civile; tuttavia, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso art. 1 della legge predetta, la richiamata norma del codice civile prevede la stima dei conferimenti in natura del capitale delle società per azioni da parte di un esperto designato dal pPresidente del tribunale.

Bisogna tenere presente che la trasformazione in s.p.a. dell'Ente produrrà la conseguenza di superare la norma recentemente approvata sulla remunerazione del fondo di dotazione.

La trasformazione dell'Ente in s.p.a. non realizza però tutte le finalità previste dal legislatore, in particolare quella di poter effettuare il successivo collocamento di quote della nuova s.p.a. sul mercato. A questo fine è necessaria la realizzazione di un complesso progetto di ristrutturazione industriale e finanziaria del Gruppo che lo renda appetibile sul mercato, tale progetto dovrà far parte integrante del progetto complessivo di trasformazione. Lo stretto nesso tra assunzione della nuova forma giuridica da parte dell'Ente e progetto di riorganizzazione a livello di *holding* e della società caposettore, che dovrà essere effettuato successivamente alla trasformazione, appare, inoltre, opportuno affinché la trasformazione e le operazioni conseguenti beneficino almeno del regime fiscale della legge Amato in un quadro di certezza giuridica.

La strategia dell'ENI si traduce in un programma che, per il quadriennio 1991-1994, prevede investimenti dell'ordine di 45.000 miliardi di cui quasi 17.000 nel trasporto e distribuzione di gas naturali, 18.000 nelle diverse fasi delle attività petrolifere, quasi 8.000 nella chimica. La strumentazione organizzativa dovrà essere adeguata per renderla coerente con le strategie di gruppo delineate. Il perseguimento degli obiettivi strategici sopra richiamati richiede, oltre alla salvaguardia dell'unitarietà del Gruppo, una struttura della *holding* orientata a governare processi più che funzioni specialistiche. L'attuazione del Progetto richiederà in particolare una attenta gestione centralizzata delle risorse critiche, finanza, patrimonio tecnologico e risorse umane, che sempre più condizioneranno qualunque piano di sviluppo impren-

ditoriale. La *holding* dovrà presidiare e coordinare le attività che rivestono un interesse generale di Gruppo o di Paese. Le società operative cui è demandata la gestione dei vari *business*, dovranno essere sempre più orientate al raggiungimento degli obiettivi di mercato loro assegnati in un quadro complessivo di Gruppo.

Fa infine presente che occorre comunque considerare il problema della eventuale creazione di una società per azioni speciale e quindi decidere se rimanere nel quadro ordinario delle usuali società per azioni oppure affrontare la problematica di società speciali.

Il presidente ABIS ricorda che il termine per l'emissione del parere sulla delibera di carattere generale scade il 22 luglio e quindi è sua intenzione convocare le Commissioni riunite per giovedì 16 luglio, per poi proseguire martedì 21 e concludere il giorno successivo, ovviamente tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea.

Fa inoltre osservare che il Governo ha chiesto un approfondimento, ma che questo non deve risolversi in una mancata emissione dei pareri nei termini prescritti: se il Governo non condivide le delibere trasmesse le può ritirare o modificare, cosicché decorrono nuovamente i termini per l'espressione del parere.

Il senatore CAVAZZUTI concorda con quest'ultima posizione del presidente Abis, anche per evitare richieste di dilazione dell'emissione del parere volte a vanificare l'efficacia di quest'ultimo: il Governo comunque deve chiarire bene quale è la sua posizione.

Chiede poi di poter acquisire il contratto di programma delle Ferrovie dello Stato e osserva che il programma di trasformazione dell'ENI contrasta con gli intendimenti del Governo sulla quota delle vendite: occorre quindi capire se è cambiata la strategia aziendale ed è necessaria al riguardo una dichiarazione formale del Presidente di tale ente.

Il senatore RASTRELLI ricorda che i termini per l'emissione del parere non sono perentori e quindi fa presente che si può anche esprimere un parere interlocutorio in attesa di una pronuncia definitiva.

Il senatore PAGLIARINI fa osservare che il Governo deve accelerare il processo di privatizzazione, anziché ritardarlo, il rapporto fatturato-dipendente nel settore delle ferrovie vede, per esempio, l'Italia attestarsi ad una quota del 37 per cento rispetto all'indice tedesco. Chiede inoltre che possa essere acquisito il programma di trasformazione dell'ENI e il rapporto Mackinsey sulle Ferrovie dello Stato.

Ha quindi la parola il senatore TRIGLIA, il quale chiede di conoscere le intenzioni del Governo sulle privatizzazioni, anche alla luce della lacunosità e dell'ambiguità della legge: al riguardo, occorre tener conto del fatto che la resistenza ad attuare un processo di privatizzazione va anche inquadrata nel tentativo di evitare la trasparenza dei costi, almeno nel settore dei trasporti. Per l'ENI il discorso è diverso e comunque occorre capire quale intendimento abbia il

Governo in relazione alle tecniche da seguire per la nomina degli amministratori e per il valore delle azioni: è indispensabile pertanto acquisire i decreti di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 della legge che regola le privatizzazioni.

Il senatore RUSSO Vincenzo ritiene che sia indispensabile disporre di tempi adeguati per l'esame delle delibere, che in ogni caso avrebbero dovute essere trasmesse prima di divenire definitive. Quanto alla questione della competenza, dovrebbe venire investita la Presidenza del Senato, tenendo presente però l'area di spettanza delle singole Commissioni.

Il senatore SPOSETTI ritiene in primo luogo che il Governo debba assumere una posizione unitaria. Chiede inoltre che sia chiesto un nuovo referto alla Corte dei conti, al fine di chiarire meglio la parte contenuta nel documento già trasmesso relativa alle richieste di nuovi finanziamenti da parte degli enti che dovranno essere trasformati in società per azioni e circa la portata dell'articolo 6 del decreto-legge n. 298 del 1992. Chiede inoltre che sia richiesto un parere in materia al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il senatore CARPENEDO si dichiara favorevole a distinguere tra i pareri da rendere sulla deliberazione generale e su quelle più specifiche, restando comunque indispensabile giungere alla sollecita trasformazione degli enti.

Il senatore Giovanni PELLEGRINO osserva come l'articolo 6 del decreto-legge n. 298 costituisca lo sforzo del Governo di rimediare alla situazione di scarsa correttezza derivante dall'attuazione del decreto-legge n. 35 mediante atti amministrativi. In considerazione del fatto che i problemi sono di difficile soluzione e riguardano singoli enti, il Governo dovrebbe chiarire la propria posizione, nella consapevolezza che è difficile pretendere una rapida soluzione della questione.

Il sottosegretario GRILLO, premesso che il parere richiesto alle Commissioni riunite ha carattere obbligatorio, ma non è vincolante, come si evince con chiarezza dall'articolo 1, comma 15, del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito nella legge n. 35 del 1992, e che tale norma parla esplicitamente di deliberazione del CIPE e non di schema di delibera, fa presente che il Governo è impegnato nella prosecuzione dell'azione di privatizzazione, che dovrà proseguire nei tempi più rapidi. Quanto ai quesiti sollevati, dubita che sia percorribile la strada di richiedere all'ENI un chiarimento circa le sue intenzioni, mentre l'articolo 6 del decreto-legge n. 298 del corrente anno corrisponde alle intenzioni del Governo: auspica quindi che esso venga approvato.

Il senatore Vincenzo RUSSO precisa che la coalizione esiste nella misura in cui non vi siano costrizioni a proseguire a tutti i costi.

Il presidente ABIS riepiloga i termini del dibattito, facendo presente che sono indispensabili alcuni chiarimenti e che in ogni caso è

opportuno non lasciar decorrere i termini per l'espressione del parere, il cui valore, ancorchè non vincolante, è senza dubbio rilevante sotto il profilo politico. In ogni caso, il Governo dovrebbe operare una riflessione al fine di definire la propria posizione.

Quanto alle richieste di integrazione della documentazione avanzate non può che concordare, mentre è opportuno che siano le Commissioni riunite a decidere circa il referto da chiedersi alla Corte dei conti e il parere del CNEL.

Le Commissioni riunite si pronunciano quindi favorevolmente nei confronti di tali due ultime richieste.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,05.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

6^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CALVI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia De Cinque e per le finanze De Luca.

La seduta inizia alle ore 12,15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE(A 7, C 1^a, 5^o)

Il presidente CALVI rileva preliminarmente che l'ordine del giorno della Commissione comprende l'esame in sede consultiva di alcuni disegni di legge di conversione di altrettanti decreti-legge rimessi dalla Sottocommissione per i pareri alla trattazione della sede plenaria su richiesta di una componente politica. Al riguardo, sottolinea che due di tali disegni di legge sono stati nel frattempo approvati dall'Assemblea, mentre di altri le Commissioni competenti stanno per concludere l'esame, e che quindi in questi casi il parere della Commissione affari costituzionali non avrà dunque alcuna pratica incidenza. Ciò conferma che la Sottocommissione è la sede ordinaria ed abituale per svolgere l'attività consultiva, per il decentramento e per la maggiore celerità dei tempi che essa assicura. Diversamente, la Commissione affari costituzionali risulterà gravemente ostacolata nello svolgimento della sua funzione, con un danno per tutta l'istituzione parlamentare.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 320, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica (393)

(Parere alla 12^a Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore ACQUARONE illustra il decreto-legge n. 320, sul quale non nutre dubbi di costituzionalità. Propone pertanto di formulare

parere favorevole, raccomandando alla Commissione di merito di valutare la congruità del termine della proroga disposta all'articolo 1, eventualmente ampliandolo, onde evitare che una successiva estensione venga disposta con un ulteriore provvedimento d'urgenza.

Si apre il dibattito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO, nel convenire con la proposta del relatore, auspica che il Governo adotti quanto prima un disegno di legge finalizzato alla riforma organica del Servizio sanitario nazionale. In caso contrario, è a suo giudizio opportuno che un'iniziativa in tal senso venga assunta direttamente dal Parlamento.

La Commissione, all'unanimità, delibera quindi di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con l'osservazione espressa dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 1992, n. 319, recante differimento di taluni termini previsti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché dei termini per la presentazione delle dichiarazioni tributarie urgenti (394)

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole con osservazione)

Il senatore ACQUARONE illustra il disegno di legge, che ritiene nel complesso pienamente rispondente ai principi costituzionali. Svolge comunque alcune osservazioni con riferimento specifico all'articolo 3, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 11, comma 5, della legge n. 413 del 1991, recante disposizioni per l'ampliamento delle basi imponibili e per facilitare e potenziare l'attività di accertamento fiscale. La norma modificata dispone l'assoggettamento a tassazione delle plusvalenze derivanti non solo dalle cessioni operate dai privati a titolo oneroso, ma anche per quelle a titolo coattivo, vale a dire in seguito ad espropriazioni. Il comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del decreto-legge in esame include tra le zone omogenee la cui acquisizione coattiva determina la tassazione delle plusvalenze anche le zone F), destinate a servizi, e nelle quali possono però ben sorgere anche costruzioni private. Per questi motivi il relatore ritiene opportuno suggerire alla Commissione di merito di limitare tale estensione ai soli casi in cui in tali ultime aree sia ammessa l'edificazione a carattere privato, onde non ingenerare disparità di trattamento.

Dopo un intervento del sottosegretario DE LUCA, che si riserva di approfondire la questione per il dibattito in Assemblea, la Commissione, all'unanimità, delibera di formulare parere favorevole, con l'osservazione espressa dal relatore.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbatti-

mento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278).

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore GUZZETTI, illustrato il provvedimento, propone di trasmettere alla Commissione di merito un avviso favorevole, con talune osservazioni. Un primo rilievo investe la norma contenuta all'articolo 1, comma 13, che attiene al finanziamento per la prosecuzione dell'opera di costruzione della diga di Ravedis, vale a dire ad una materia affatto estranea alla restante parte del decreto, e per la quale viene disposto un finanziamento anche per il 1993. Forti perplessità egli avanza poi sulla costituzionalità dell'articolo 2, che stabilisce la disciplina degli estimi catastali, anche a seguito delle recenti pronunce della magistratura amministrativa. A dubbi dà poi luogo l'articolo 6, comma 3, che ricomprende tra i fini di rilevante interesse culturale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge n. 390 del 1986, anche quelli propri del CONI. Il relatore propone infine di condizionare il parere favorevole della Commissione ad una riformulazione dell'articolo 7, il cui contenuto va armonizzato con le disposizioni comunitarie in materia.

Si apre il dibattito.

Concorda con la proposta del relatore la senatrice BARBIERI, che si riserva comunque di valutare in Assemblea l'eventuale seguito che la Commissione di merito darà al parere della Commissione affari costituzionali.

Il sottosegretario DE LUCA, replicando al relatore, rileva che la Commissione finanze, che ha già iniziato l'esame del disegno di legge, ha accolto due emendamenti, soppressivi, rispettivamente, del comma 13 dell'articolo 1 e del comma 3 dell'articolo 6. Si sta inoltre esaminando la possibilità di riformulare l'articolo 2: ferma restando la prossima approvazione dei nuovi estimi catastali, si disporrebbe così che fino all'entrata in vigore delle norme contenute nel decreto-legge n. 298 restano in vigore le rendite, così come precedentemente determinate. La Commissione di merito intende altresì riformulare l'articolo 7, al fine di renderlo compatibile con le disposizioni comunitarie in materia, trasformando il rapporto di appalto in rapporto di concessione.

La Commissione delibera infine di trasmettere alla Commissione di merito un parere favorevole, con le osservazioni del relatore.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 295, recante spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia (383), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Illustra il disegno di legge il senatore MAZZOLA, il quale afferma di non avere nulla da osservare per quanto di competenza della Commissione.

Il senatore CASTIGLIONE ricorda che la Camera dei deputati ha introdotto, in sede di conversione, un articolo 3-bis, recante una norma interpretativa sul trattamento del personale direttivo e dirigenziale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con connessa norma di copertura finanziaria. Il profilo verrà sicuramente approfondito da parte della Commissione di merito.

La senatrice D'ALESSANDRO PRISCO osserva che a questo proposito insorge la competenza della Commissione affari costituzionali, in quanto è lecito dubitare dell'opportunità di questa innovazione, suscettibile di aprire una spirale di rincorse con effetti negativi nel pubblico impiego. A suo giudizio la norma rischia inoltre di determinare difficoltà nell'applicazione della legge istitutiva dei giudici di pace.

Il senatore CASTIGLIONE esclude che ne derivino difficoltà nell'entrata in funzione dei giudici di pace, la cui attività si prevede decorra dal 1° gennaio 1993, mentre la disposizione citata attiene all'anno in corso.

Il sottosegretario DE CINQUE, rimettendosi alle considerazioni svolte dal relatore Mazzola e dal senatore Castiglione, raccomanda l'espressione di un parere favorevole, mentre assicura che delle altre valutazioni si terrà conto innanzi alla Commissione di merito.

La Commissione quindi approva la proposta del relatore di esprimere un parere favorevole per quanto di competenza.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434), approvato dalla Camera dei deputati.

(Parere alla 4^a Commissione: favorevole con osservazione)

Illustra il disegno di legge il senatore SAPORITO, che si sofferma sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, non ravvisando profili di competenza. Suggestisce tuttavia di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di modificare il titolo del disegno di legge, a seguito della soppressione dell'articolo 4, concernente l'acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, deliberata dalla Camera dei deputati.

Il senatore SPERONI considera quanto mai opportuna la soppressione di questa disposizione, tenuto conto che l'operazione difficilmente poteva definirsi un «ammodernamento», trattandosi dell'acquisto di mezzi navali varati da gran tempo.

Non facendosi altre osservazioni, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole per quanto di competenza, con l'osservazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle ore 13.

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

4^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RIZ

Intervengono il Ministro di grazia e giustizia Martelli, i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero De Cinque e per gli Interni Murrura.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (328)

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Replica il relatore PINTO, il quale, preso spunto dal parere della Commissione Affari Costituzionali e dalle proposte emendative profilatesi in corso di discussione, ritiene di potere evidenziare l'esistenza di non pochi punti di convergenza intorno ai quali costruire i lavori dell'istituendo Comitato ristretto.

Benchè sia anche emerso da alcune forze politiche di opposizione l'invito al Governo a ritirare il decreto-legge, si definisce ottimista circa la possibilità di una costruttiva disamina dell'articolato, prendendo spunto sia dai molteplici contributi di idee che sono pervenuti, sia dallo spirito di fattiva collaborazione fra i gruppi rappresentati in Commissione. La consapevolezza dello stato di difficoltà in cui si opera nel mondo giudiziario non deve indurre ad esitazioni circa la scelta degli interventi, che dovranno essere coraggiosi e al contempo assunti nella consapevolezza dei disagi che possono determinare sullo svolgimento dei processi penali pendenti.

Condividerebbe le osservazioni critiche formulate da alcuni commissari circa la non corrispondenza fra il titolo del decreto e l'effettivo suo contenuto - infatti, l'eterogeneità delle materie è indiscutibile - eppure nota come l'ampia capienza del provvedimento sia un suo connotato inevitabile e come in seno alla stessa Commissione Giustizia siano emersi, nella seduta di ieri, suggerimenti ampliativi della

portata del decreto stesso, con proposte di inserire addirittura altre materie all'interno dell'articolato.

Condivide, certo, la scelta di politica del diritto operata dalla Corte Costituzionale a tutela della non dispersione delle prove, ma fa presente come tale principio trascenda i confini di singole sentenze del giudice di legittimità, giacchè esso è un principio ispiratore dell'intero processo penale inteso come strumento per l'accertamento della verità.

Rammentata con disagio la non piena applicazione della nuova normativa antiracket, in ragione della mancata emanazione del necessario regolamento, suggerisce di soffermarsi con particolare attenzione sull'esigenza di valutare in modo accurato l'ambito del diritto di difesa in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1 e 3, comma 3, del decreto-legge, nella parte in cui prevedono la sottrazione della formazione della prova alla valutazione dibattimentale, affidando al giudice una valutazione fortemente discrezionale.

Con particolare riferimento, poi, alla forte controversia relativa all'articolo 4 circa l'amplia discrezionalità rimessa alla polizia giudiziaria, suggerisce di prendere in considerazione l'idea di imporre alla polizia la comunicazione immediata della *notitia criminis* e di rimettere ad un arco di tempo variabile l'invio al P.M. delle informazioni ulteriori d'accompagnamento, variando il termine sulla base di fattori valutabili dalla polizia stessa caso per caso.

Dopo aver invitato la Commissione ad accogliere l'impostazione del decreto circa la nuova normativa in tema di falsa testimonianza, dichiara di concordare in relazione all'articolo 25, che introduce una nuova versione del fermo di polizia, con chi ha ritenuto tale disposizione troppo generica nei presupposti ed inefficace come misura di prevenzione.

Conclude auspicando tempi brevi per l'esame del provvedimento e sollecita la costituzione del Comitato ristretto per un esame approfondito di numerosi aspetti controversi.

Il senatore COVI chiede al Ministro di sapere se corrisponda a verità la voce in forza della quale egli avrebbe in data odierna, con apposito decreto, ampliato i poteri della commissione ministeriale sul codice di procedura penale presieduta dal professor Pisapia.

Svolge quindi la sua replica il Ministro MARTELLI il quale si augura che l'esame del decreto legge n. 306 segni - nella nuova legislatura - l'inizio di una fattiva collaborazione fra il Parlamento ed il Governo per conseguire la migliore efficienza della giustizia soprattutto nella lotta alla grande criminalità organizzata. Di tale cooperazione, così come del concorde impegno di tutte le amministrazioni dello Stato interessate, è forte l'esigenza nel momento attuale, dopo un periodo in cui - per lo scioglimento delle Camere, per le elezioni e per le dimissioni del precedente Governo - si è determinato un oggettivo rallentamento in attività per le quali occorre la pienezza dei poteri sia del legislativo che dell'esecutivo.

È ora il momento di recuperare una forte iniziativa, nella consapevolezza che la mafia non perde tempo: ecco perchè con il decreto-legge in discussione il Governo ha inteso fornire una risposta

forte e determinata all'aggressione che il crimine sta portando allo Stato democratico ed alle istituzioni, attaccandone in modo sempre più feroce e sanguinario, insidioso e sofisticato, i simboli ed i rappresentanti.

Si tratta di una risposta articolata e complessa che risponde alle indicazioni provenienti dalle forze di polizia e dalla magistratura nonché a quelle ricavabili dai lavori della Commissione antimafia della passata legislatura.

Se la strage di Capaci ha rappresentato l'occasione per siffatto intervento normativo, non si può comunque affermare che si è in presenza di un intervento dettato da spinte emotive o casuali: il provvedimento trae la sua legittimazione proprio dal preesistente clima di attesa e dalle pressanti, motivate richieste dell'opinione pubblica e di chi opera nella lotta alla mafia.

Grazie al decreto-legge - prosegue il Ministro - le forze di polizia hanno trovato una nuova motivazione ad agire per prevenire e reprimere i fenomeni criminosi, mentre la magistratura, sia requirente che giudicante, sta godendo di un significativo potenziamento dei poteri di indagine e dello snellimento di alcuni istituti processuali farraginosi o ipergarantisti.

Nel merito, sul piano del potenziamento dell'attività degli organi di indagine non è accettabile la critica di chi ha sostenuto che il decreto-legge finisce per ridurre i poteri di direzione del pubblico ministero e consente una sorta di preistruttoria di polizia, con facoltà di tenere l'imputato all'oscuro delle indagini pendenti a suo carico addirittura per due anni.

In realtà l'attribuzione di maggiori margini di iniziativa alla polizia giudiziaria mira, da un lato, a far sì che le forze di polizia non possano ritenere esaurito il loro compito investigativo con il comunicare la notizia di reato al pubblico ministero, e, dall'altro, ad impedire che il magistrato sia costretto ad esaurire le proprie energie in procedimenti minori anziché nella trattazione di quelli più gravi, per i quali il decreto continua a prevedere l'obbligo di una informativa immediata al pubblico ministero e la conseguente assunzione da parte di quest'ultimo della direzione delle indagini.

Quanto al pericolo che le indagini si protraggono per due anni all'insaputa del soggetto passivo - e cioè che per due anni non venga compiuto un solo atto (interrogatorio, perquisizioni o altro) fra quelli che comportano che l'indagato prenda conoscenza del procedimento a suo carico - si tratta, sottolinea il Ministro, di un'ipotesi di scuola praticamente irrealizzabile. Non si deve d'altra parte, egli aggiunge, dimenticare che tale termine vale solo per i delitti di mafia e che, allo scadere del primo anno delle indagini, il pubblico ministero deve richiedere una proroga e, quindi, portare a conoscenza del giudice il procedimento. L'unica novità è dunque che, per l'evidente esigenza di garantire la genuinità delle fonti di prova, la proroga non deve essere notificata all'interessato.

Non si può neanche contestare l'utilità di aver attribuito alla polizia il potere di procedere a verifiche e controlli nei confronti di soggetti pericolosi, la cui condotta o la cui presenza in certi luoghi e tempi risulti fortemente sospetta.

Quanto alle innovazioni introdotte nei confronti dei collaboratori della giustizia e in ordine al regime penitenziario, si tratta di aspetti fondamentali per il successo della lotta alla criminalità; l'esperienza ha dimostrato il rilievo delle collaborazioni ottenute da chi è all'interno dell'organizzazione criminale e - già nelle prime settimane di vigenza del decreto-legge - la normativa ha consentito di raggiungere importanti risultati: è comunque da condividere l'opinione di chi sollecita un addestramento specifico della magistratura e della polizia nel trattare con i pentiti.

Riguardo ai colloqui investigativi il provvedimento è stato da molti interpretato in modo distorto e non esente da pregiudizi: bisogna aver chiaro che ai colloqui è legittimato solo personale specializzato nelle investigazioni antimafia e che il colloquio stesso può aver luogo solo al fine di acquisire informazioni inerenti ai compiti istituzionali attribuiti ad ognuno degli organismi appositamente legittimati.

Il regime penitenziario delineato nel decreto per i detenuti per fatti di mafia è poi frutto di una ferma posizione politica e di principio, in base alla quale le scelte del condannato devono essere chiare ed inequivoche: o mantenere i legami con la criminalità organizzata o fare una scelta a favore del rientro nella società civile che, rispetto alle organizzazioni criminali, è necessariamente in rotta di collisione.

Se tutte le opzioni normative sin qui illustrate discendono da autonome determinazioni politiche del Governo non altrettanto può dirsi per le modifiche al processo penale, che conseguono alle note sentenze della Corte Costituzionale e si muovono nel senso indicato dalla Commissione antimafia nella relazione del settembre 1991.

Eppure proprio a tali disposizioni sono state rivolte le critiche più dure: il Governo è stato accusato di aver stravolto il codice di procedura penale resuscitando il vecchio modello inquisitorio del codice Rocco.

Senza ignorare o sottovalutare le critiche venute anche dalle sedi più autorevoli e da qualificati operatori del diritto e che sono echeggiate anche nel dibattito in Commissione, si deve però osservare che sul contenuto delle eventuali modifiche da apportare al decreto non vi è convergenza né fra gli operatori, né fra gli studiosi, né fra quanti hanno preso la parola in Commissione; è perciò evidente la complessità dell'opera di ricostruzione di un sistema intaccato dalle pronunzie della magistratura costituzionale, sistema che deve essere riedificato tenendo conto degli indirizzi e delle conclusioni cui è pervenuta la Consulta.

Difficilmente praticabile appare l'ipotesi apparentemente facile, di sopprimere le disposizioni più contestate del decreto; si tratterebbe di una soluzione, oltrechè insoddisfacente, meramente dilatoria. Allo stesso modo l'ipotesi di una sorta di doppio binario, cioè l'adozione di un regime differenziato in materia di formazione e di utilizzazione della prova nei procedimenti per fatti mafiosi, incontrerebbe intuibili ostacoli sul piano della legittimità costituzionale, ostacoli che potrebbero essere solo in qualche misura indeboliti con la scelta di limitare nel tempo l'efficacia delle norme in parola.

Per tali ragioni è indispensabile trarre occasione dal decreto per proporre una disciplina che - senza rinnegare i principi del modello accusatorio - non consenta la dispersione delle prove e non faccia sorgere quindi il pericolo di non poter compiutamente accertare la

verità; non si può a tale proposito dimenticare che l'accertamento della verità è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale il criterio guida caratterizzante qualunque processo penale, criterio prevalente anche rispetto al principio dell'oralità del dibattimento.

A tal fine il Governo offre alla Commissione la massima disponibilità: gli uffici del Ministero hanno già avuto incarico di riesaminare le disposizioni direttamente rilevanti al riguardo e la Commissione ministeriale presieduta dal Professor Pisapia è stata investita del compito di fornire ogni suggerimento utile ad assicurare che le nuove norme siano tali da mantenere la coerenza delle linee generali del sistema processuale alla sua fondamentale ispirazione accusatoria; certamente il contributo degli autorevoli componenti della Commissione Pisapia potrà essere utilizzato anche dal Comitato ristretto che, molto opportunamente, la Commissione è orientata a costituire.

La Commissione delibera quindi di istituire un Comitato ristretto con l'incarico di svolgere un esame preliminare del disegno di legge.

Il Presidente RIZ invita i responsabili dei Gruppi parlamentari nella Commissione a designare i componenti del Comitato ristretto, che terrà la sua prima riunione martedì 14 luglio 1992 alle ore 15,30.

Il senatore GUALTIERI ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, conclusasi poco fa, ha inserito la trattazione del provvedimento nel calendario dei lavori della prossima settimana e che ciò non può conciliarsi con i prevedibili tempi di lavoro del Comitato ristretto e della Commissione.

Il PRESIDENTE rammenta di avere già informato il Presidente del Senato dell'assoluta impossibilità per la Commissione di concludere i propri lavori entro il termine fissato dalla precedente Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. Si farà ora carico anche di prospettare l'esigenza che venga consentito al Comitato ristretto e alla Commissione di compiere un adeguato approfondimento della materia.

La senatrice CAPPIELLO invita il Ministro a precisare quando, presumibilmente, il Comitato ristretto potrà disporre delle conclusioni della Commissione Pisapia in ordine alla normativa in esame.

La senatrice SALVATO fa presente che, poichè da più parti è stata affermata la necessità di adeguate consultazioni con le diverse componenti del mondo giudiziario, forense e penitenziario, occorreranno alcune settimane perchè il Comitato esaurisca i suoi lavori.

Il senatore MISSEVILLE, per parte sua, prospetta l'opportunità di un incontro anche con una delegazione dell'Unione nazionale delle camere penali.

Il presidente RIZ fa presente che sarà sua cura, insieme con il relatore Pinto, predisporre un programma degli incontri in parola che

sottoporrà, nella seduta di martedì prossimo, all'approvazione del Comitato ristretto, del quale - sulla base delle designazioni dei Gruppi - sono chiamati a far parte, oltre al relatore Pinto, i senatori Bargi, Bodo, Brutti, Castiglione, Covi, Misserville, Molinari, Riz, Salvato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,25.

DIFESA (4^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*

Vincenza BONO PARRINO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa MADAUDO.**La seduta inizia alle ore 10,40***SEDE REFERENTE**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 297, recante norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico (434) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Esame e rinvio)

Dopo una breve introduzione del Presidente, che dà conto del parere emesso dalla Commissione bilancio (contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione) ha la parola il senatore BUTINI che riferendo sul provvedimento, ricorda innanzitutto che esso reitera due precedenti decreti-legge decaduti per mancata conversione nei termini. Dopo aver poi dato conto dell'*iter* seguito presso l'altro ramo del Parlamento ed illustrato le modifiche ivi apportate al testo presentato dal Governo, passa ad esaminare le singole disposizioni del decreto-legge; in particolare, egli sottolinea come l'articolo 1 si ponga come completamento della disciplina contenuta nel decreto-legge n. 5 del 1992 con la quale, facendo seguito ad una serie di pronunzie giurisprudenziali, si è disposta l'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri a quello del corrispondente personale delle Forze di Polizia. Tale articolo, infatti, conferisce ai sottufficiali delle Forze armate un trattamento economico in linea con quello riconosciuto dal citato decreto-legge n. 5 del 1992. Al riguardo, il relatore osserva come l'individuazione dei nuovi livelli retributivi contenuta nel decreto-legge in esame corrisponda esattamente al testo licenziato dalla Commissione difesa dell'altro ramo del Parlamento nella scorsa legislatura non approvato da quell'Assemblea per l'intervenuta conclusione della legislatura.

Con riferimento alla situazione determinatasi a seguito della missione italiana nel Golfo Persico, l'articolo 3 del provvedimento autorizza la copertura delle maggiori spese all'uopo sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991 (comma 1); il comma 2 invece autorizza una spesa di oltre 30 miliardi per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno sempre a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico.

Il relatore ricorda poi che la Camera dei deputati ha introdotto, sempre all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere una spesa di 87 miliardi per la corresponsione al personale civile dell'amministrazione della difesa del compenso incentivante. Al riguardo egli sottolinea come la previsione di spesa inizialmente proposta dalla Commissione difesa della Camera sia stata successivamente ridotta, su iniziativa del Governo in sede di esame presso l'Assemblea dell'altro ramo del Parlamento; evidenzia, inoltre, la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 4 (volto a prevedere l'acquisizione, nell'ambito di un programma di ammodernamento delle Forze Armate, di quattro Fregate della classe «Lupo», originariamente oggetto di una commessa del Governo dell'Iraq), e sottolinea come tale disposizione non solo corrispondeva agli indirizzi contenuti in un apposito ordine del giorno (0/2944/2/4-Tab. 12) presentato (in questa Commissione) nella scorsa legislatura ed accolto come raccomandazione dal Governo, ma intendeva comunque risolvere un problema che non è soltanto di natura militare bensì anche economico-industriale.

Segue il dibattito.

Il senatore MESORACA fa preliminarmente presente come il Gruppo PDS concordi sull'approvazione del provvedimento data l'urgenza di fornire risposte sollecite a problemi di particolare delicatezza, quali quello della equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali delle Forze Armate al corrispondente personale delle Forze di Polizia, quello della copertura delle maggiori spese sostenute per adempiere alla missione italiana nel Golfo Persico e quello di corrispondere compensi incentivanti al personale civile del Ministero della difesa.

Tuttavia, egli sottolinea come non si possa non rilevare l'eterogeneità delle materie contenute nel decreto-legge in contrasto con le disposizioni della legge n. 400 del 1988, nè tralasciare l'importanza dei rilievi formulati sugli aspetti finanziari del provvedimento dalla 5^a Commissione.

La questione più problematica alla quale in primo luogo il Governo è tenuto a dare soluzione è quella di individuare una idonea modalità di copertura di spese d'altronde in parte già sostenute. Peraltro egli fa presente che la contrarietà della Commissione bilancio al comma 2 *bis* dell'articolo 3 si riferisce soltanto al meccanismo di indicizzazione previsto per il fondo di incentivazione a partire dagli anni successivi al 1992.

In conclusione, dopo aver lamentato l'estrema discrezionalità con la quale l'Esecutivo utilizza capitoli dello stato di previsione del

Ministero della difesa in difformità alle indicazioni ivi contemplate, invita il Governo stesso a dar conto al Parlamento dell'esatta situazione contabile degli stanziamenti impegnati per la copertura delle spese previste dal provvedimento.

Il senatore BOFFARDI, sottolineata la necessità di approfondire in ogni caso la portata del parere espresso dalla 5^a Commissione, rileva la difficoltà di operare una riflessione organica rispetto alle diverse ed eterogenee materie contenute nel provvedimento; soffermandosi poi sulla controversa questione dell'acquisto delle fregate da parte della Marina militare, fa notare come la mera soppressione dell'articolo 4 lascia comunque aperti seri problemi di natura sociale ed occupazionale relativi ad un settore, quale quello della cantieristica civile e militare, da tempo in crisi. Su questo tema, spesso ricorrente nella storia delle commesse militari all'estero e che sottende episodi poco chiari di intermediazioni finanziarie, occorre comunque trovare una soluzione di equilibrio che salvaguardi gli interessi delle aziende pubbliche coinvolte nella vicenda.

Richiamandosi al parere contrario espresso dalla 5^a Commissione la senatrice TEDESCO TATÒ invita il Governo ad individuare una idonea soluzione ai problemi di copertura finanziaria emersi in quella sede; ciò al fine di consentire la conversione nei termini costituzionali di un provvedimento che abbia una previsione di spesa certa ed una copertura finanziaria reale.

Passando nel merito del provvedimento, fa presente come le delicate questioni di cui esso si fa carico impediscono di rimettere in discussione le modifiche apportate dalla Camera dei deputati: alterare i delicati equilibri raggiunti presso l'altro ramo del Parlamento significherebbe impedire la conversione nei termini del decreto-legge a danno di esigenze ed aspettative da lungo tempo maturate, soprattutto con riferimento al trattamento economico del personale militare e civile dell'amministrazione della difesa.

Il senatore CAPPUZZO, rimettendosi alle decisioni del Governo per quanto concerne la soluzione dei problemi di copertura finanziaria del provvedimento, sottolinea come quest'ultimo risolva in qualche modo alcune questioni di estrema urgenza e delicatezza. Anzitutto si provvede, a completamento della disciplina che prevede l'equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri, ad una analoga equiparazione rispetto alla più ampia categoria dei sottufficiali delle Forze Armate.

Al riguardo, egli fa presente tuttavia le caratteristiche peculiari del personale appartenente all'Arma dei Carabinieri che, pur qualificandosi essenzialmente come forza di Polizia, mantiene lo *status* militare tipico delle Forze Armate, merita un riconoscimento aggiuntivo ed adeguato alle funzioni svolte ed ai servizi resi alla Nazione. In questo contesto sarebbe opportuno che il Governo si facesse carico per il futuro di una iniziativa volta a riconsiderare complessivamente il problema della c.d. «condizione militare».

Per quanto riguarda il riconoscimento del compenso incentivante al personale civile dell'amministrazione della difesa egli sottolinea come esso risponda ad una giusta esigenza volta ad impedire discriminazioni tra categorie che svolgono sostanzialmente le stesse mansioni ed in una prospettiva di rinnovamento e razionalizzazione delle strutture civili e militari del comparto Difesa.

Infine, sulla questione dell'acquisizione alla Marina militare delle quattro unità navali destinate originariamente all'Iraq, egli condivide l'opportunità di accantonare momentaneamente il problema che, tuttavia, dovrà comunque essere affrontato e risolto, in altra sede ma a breve termine.

Il senatore CANNARIATO stigmatizza la coesistenza nel provvedimento di norme estremamente eterogenee tra loro e soltanto in parte condivisibili rispetto alle effettive esigenze della politica di difesa. Al riguardo, il Governo avrebbe dovuto predisporre provvedimenti distinti, evitando con ciò che le obiezioni su alcune disposizioni impediscano l'approvazione di interventi urgenti e indifferibili.

Dopo aver espresso l'estremo disagio che incontrano le forze politiche, a suo tempo contrarie all'intervento militare italiano nel Golfo Persico, ad autorizzare ulteriori spese connesse a tale missione, invita conclusivamente il Governo a tenere un diverso atteggiamento politico di collaborazione con le opposizioni al fine di raccordare positivamente interessi politici diversi.

Il senatore ZAMBERLETTI fa rilevare che a seguito della soppressione dell'articolo 4 e dell'utilizzo dei capitoli di bilancio destinati all'ammodernamento per coprire l'incremento delle spese per il personale, il provvedimento determina un sostanziale depauperamento delle risorse e dei mezzi delle Forze Armate. Paradossalmente, anche lo stesso titolo del provvedimento (che parlava di potenziamento delle Forze Armate) non ha più senso dopo le modifiche apportate dalla Camera. Si sofferma, quindi, sugli aspetti di copertura finanziaria del provvedimento, richiamando all'attenzione del Governo la necessità di individuare all'uopo adeguate soluzioni e di approfondire le questioni connesse al possibile effetto di trascinamento dei nuovi parametri retributivi per le altre categorie del pubblico impiego.

Riferendosi poi al contenuto dell'originario articolo 4 del decreto egli ritiene che il Parlamento debba comunque orientare l'azione del Governo che dovrà pur sempre decidere rispetto ad una questione che ha già comportato un notevole impegno finanziario e che continua sterilmente a generare spese di gestione, di custodia e di manutenzione delle 4 unità navali.

Su questo tema sarebbe opportuno ascoltare i vertici della Marina militare al fine di acquisire la loro opinione sulla possibilità di rendere compatibili quelle navi (comunque ancora valide ed utilizzabili) con le nuove tecnologie ed i moderni sistemi d'arma. In effetti, il rischio che si corre è quello che, rinunciando ad acquisire le fregate già varate si debba rinunciare comunque ad altri programmi alternativi data la difficoltà obiettiva di reperire altri fondi a questi fini.

Il senatore SAPORITO ritiene che il parere espresso dalla 5^a Commissione sia frutto di un orientamento aprioristicamente volto a tagliare drasticamente ed indiscriminatamente risorse destinate al pubblico impiego, laddove appare estremamente iniquo disattendere impegni assunti dal precedente Esecutivo con le organizzazioni sindacali. Quanto ai singoli rilievi sollevati dalla 5^a Commissione, fa presente che con riferimento all'articolo 1 del decreto-legge viene paventato solo il rischio - tutto da verificare - di effetti di trascinamento per altre categorie del pubblico impiego, mentre con riferimento all'articolo 3 l'unica osservazione condivisibile è la necessità di escludere meccanismi automatici di incremento del fondo di incentivazione per gli anni successivi al 1992.

Avendo sottolineato in ogni caso che i problemi afferenti alla copertura finanziaria del provvedimento potranno essere risolti in sede di esame in Assemblea, l'oratore conclude condividendo la necessità di verificare la compatibilità del progetto di ammodernamento delle quattro Fregate di cui al soppresso articolo 4 con le esigenze della Marina militare italiana.

La senatrice PEDRAZZI CIPOLLA stigmatizza il fatto che il Governo nell'emanare il decreto-legge in esame abbia violato principi costituzionali e disposizioni contenute nella legge n. 400 del 1988; richiama conseguentemente il Governo al puntuale rispetto delle leggi di contabilità statale attraverso una maggiore trasparenza e correttezza nella predisposizione del bilancio dello Stato e dei provvedimenti che comportano oneri finanziari. Certamente, occorre soddisfare le aspirazioni legittime dei sottufficiali delle Forze Armate (ed è la parte condivisibile del decreto-legge); ma legare addirittura questo aspetto alla poco chiara commessa navale dell'Iraq (in ordine alla quale sarebbe stato opportuno prevedere ipotesi alternative di cessione a Paesi terzi) è stato un errore politico giustamente censurato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore SELLITTI prende atto di un atteggiamento non contrario da parte dell'opposizione alla conversione definitiva del provvedimento. Il Gruppo socialista, nel condividere la soppressione dell'articolo 4, ribadisce tuttavia la necessità di individuare una idonea soluzione al problema della commessa navale all'Iraq e condivide la necessità di ascoltare i vertici militari e di indicare al Governo un preciso orientamento in merito.

Il senatore PERCIVALLE stigmatizza l'eccessivo ricorso del Governo alla decretazione d'urgenza che, tra l'altro, come nel caso del provvedimento in esame, riguarda spesso materie completamente eterogenee tra loro.

Per quanto riguarda la concessione dei benefici economici al personale militare e civile della difesa, rileva che si tratta inopinatamente di misure adottate senza un chiaro riferimento a parametri di efficienza e di produttività.

Il senatore PISCHEDDA esprime un complessivo apprezzamento sul provvedimento in esame. La soppressione dell'articolo 4 lascia

aperti tutti i problemi, soprattutto di natura sociale ed occupazionale, connessi al blocco della vendita di navi da parte di Aziende cantieristiche che vivono da tempo una profonda crisi settoriale. Dichiara pertanto di concordare sulla necessità di acquisire utili elementi informativi al fine di orientare il Governo verso soluzioni tempestive ed equilibrate.

Il senatore LORETO condivide l'esigenza di svolgere una audizione del Capo di Stato Maggiore della Marina per verificare la compatibilità delle unità navali in questione con le esigenze di ammodernamento di tale Forza armata.

In particolare, una delle questioni che il Governo dovrebbe chiarire è quali siano le conseguenze dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame (laddove vengono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti-legge decaduti) in relazione al contenuto normativo del soppresso articolo 4.

Conclusasi la discussione generale replica il relatore BUTINI. Premesso che ovviamente non può che esserci continuità dell'amministrazione dello Stato, anche in presenza di successione di Governi diversi, ricorda che sul trattamento economico dei sottufficiali delle Forze Armate esistono recenti pronunzie giurisdizionali che hanno recepito le legittime aspettative sorte a seguito di accordi contrattuali siglati con il consenso dei sindacati.

Il Governo dovrà fare chiarezza sui dubbi sollevati in ordine alla copertura finanziaria del provvedimento, tenuto anche conto della difformità dei pareri emessi dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento: resta comunque aperta la questione relativa all'utilizzo di capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa conseguentemente alla mancata presentazione del disegno di legge di assestamento.

Quanto alle unità navali commissionate dall'Iraq occorrerà (oltre che eventualmente accertare lo stato in cui esse si trovano) individuare la soluzione più adatta per un problema aperto che comporta comunque un ingente spreco di risorse.

In conclusione, ritiene che non sia politicamente opportuno alterare l'equilibrio raggiunto presso la Camera dei deputati su un testo che appare complessivamente condivisibile e che difficilmente potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche.

Interviene il Sottosegretario MADAUDO il quale sottolinea l'importanza che il provvedimento riveste per il settore della difesa, in quanto risolve ingiuste discriminazioni tra il personale delle Forze Armate, sana una situazione finanziaria collegata ad una missione militare decisa nella scorsa legislatura e prevede un compenso incentivante per promuovere la produttività del personale civile dell'amministrazione della difesa.

Distinto invece dal resto delle questioni testè indicate va tenuto il problema dell'acquisizione delle fregate, rispetto al quale il Governo si riserva di individuare possibili soluzioni in sede di esame di un provvedimento di riassetto globale delle strutture e dei mezzi delle

Forze Armate. Altra via eventualmente alternativa (che si riserva di accertare) potrebbe essere quella di avvalersi di forme di «compensazione industriale» che consentano di non vanificare o disperdere risorse economiche ingenti ed economicamente riutilizzabili.

Conclude invitando la Commissione ad esprimersi favorevolmente sul provvedimento in esame.

Il Presidente BONO PARRINO sottolinea come la Commissione non possa certo sottovalutare un problema di estrema gravità, non risolvibile con la semplice soppressione dell'articolo 4 del decreto-legge. Dopo aver chiarito che le eventuali audizioni dovrebbero comunque tenersi prima della conclusione dell'esame del provvedimento in Commissione, si riserva di adottare le iniziative più opportune al fine di soddisfare le esigenze informative emerse nel corso del dibattito. Conclusivamente richiama l'attenzione dei commissari sulle aspettative, da lungo tempo disattese, alle quali il provvedimento fornisce una risposta non più procrastinabile e urgente.

Non essendo ancora pervenuto il parere della 1^a Commissione il seguito dell'esame del provvedimento viene rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 12,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

6^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
FAVILLA*Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze De Luca.**La seduta inizia alle ore 9,50.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente FAVILLA propone l'accantonamento degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che potrebbero essere esaminati da un gruppo ristretto in concomitanza con la seduta delle Commissioni riunite 5^a e 6^a, alla fine della quale la Commissione potrebbe riprendere i lavori con l'intento di concludere l'esame del provvedimento nella mattinata.

Il senatore PAVAN si dichiara favorevole alla proposta del Presidente.

Il senatore SCOGNAMIGLIO PASINI, premesso che probabilmente non potrà essere presente per tutta la seduta per concomitanti impegni presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee, dichiara la propria contrarietà a qualunque riformulazione dell'articolo 2, che rimarrebbe comunque incostituzionale ed inaccettabile anche in via transitoria.

Il senatore PELLEGRINO precisa, con riferimento al proprio emendamento (2.3.b) sull'articolo 2, che lo stesso è stato presentato per

accedere alla proposta della maggioranza di dettare una disciplina transitoria sulla revisione degli estimi catastali; il Gruppo PDS preferirebbe comunque la soppressione del comma 1.

Il senatore GAROFALO si dichiara favorevole alla proposta di lavoro del Presidente, purchè la Commissione sia messa in grado di valutare i risultati cui perverrà il gruppo di lavoro sull'articolo 2.

Interviene il senatore SCHEDA, il quale prospetta l'opportunità di acquisire dati informativi sul numero di contribuenti che hanno presentato istanza di rimborso ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nonchè domanda di condono.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto-legge. Restano pertanto accantonati gli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore VISCO illustra gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2 che intendono colmare alcune lacune della legge n. 413 del 1991. Con riferimento all'emendamento 1.0.2, precisa che esso si rende necessario in quanto detta le procedure di controllo delle dichiarazioni di opzione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58 della legge n. 413 del 1991.

Dopo che il sottosegretario DE LUCA ha fatto presente che quanto previsto in tali emendamenti è già contenuto nel decreto-legge n. 319 del 1992, il senatore Visco ritira gli emendamenti in questione.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 3.1 (volto a prorogare i benefici previsti dall'articolo fino al 31 dicembre 1996), 3.2, 3.3 e 3.5, di carattere formale e 3.6 (volto a rendere più consistente l'entità del beneficio).

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 3.3.a, volto ad estendere i benefici al GPL e l'emendamento 3.4, volto a fissare un limite non superiore al 35 per cento in peso per il tenore di idrocarburi aromatici nella benzina.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore si rimette al Governo sugli emendamenti 3.3.a (che condivide nello spirito), 3.4 e 3.5, mentre esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

Il rappresentante del Governo si associa al parere contrario del relatore sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6; espressosi in senso contrario anche sull'emendamento 3.5, prega il presentatore di ritirare l'emendamento 3.3.a, che potrebbe comportare nuovi oneri e l'emenda-

mento 3.4, che comporta difficili problemi tecnici di misurazione, già riscontrati dal Ministro dell'ambiente. Suggestisce pertanto di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a riesaminare il decreto del Ministro dell'ambiente emanato il 26 novembre 1991.

Sul punto il presidente FAVILLA osserva che l'emendamento potrebbe rendere molto difficile la concessione dell'agevolazione prevista nell'articolo.

Il senatore VISCO mantiene comunque l'emendamento 3.4, mentre ritira l'emendamento 3.3.a, al fine di ripresentarlo in Assemblea.

Si passa alla votazione.

Posti ai voti, risultano respinti tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5, il presidente FAVILLA ricorda che su detti articoli la 5^a Commissione ha espresso parere contrario per mancanza di adeguata copertura finanziaria. Propone pertanto di porre subito in votazione gli emendamenti soppressivi dell'articolo 4 (4.5 del senatore Piccolo) e 5 (5.1 del Gruppo PDS e 5.2 del senatore Piccolo).

La Commissione concorda.

Dopo che il rappresentante del Governo si è rimesso alla Commissione, vengono separatamente posti ai voti ed accolti gli emendamenti 4.5, 5.1 e 5.2 (di identico tenore). Restano pertanto preclusi tutti gli altri emendamenti ai citati articoli.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Il relatore fa proprio l'emendamento 6.1 del senatore Guzzetti, che propone di estendere la non obbligatorietà della rivalutazione degli immobili anche alle cooperative di consumo.

Il presidente FAVILLA ricorda che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sulla lettera b) del comma 1. Dichiara che personalmente sarebbe comunque favorevole a mantenere in vita la disposizione, per non creare una situazione di grave confusione, nonchè molteplici inconvenienti di complessa soluzione giuridica.

Il senatore GAROFALO concorda con il Presidente e annuncia la disponibilità del proprio Gruppo a ritirare l'emendamento 6.2, di tenore identico all'emendamento 6.1, qualora venga mantenuta la lettera b) del comma 1.

La Commissione concorda sul mantenimento del comma 1 nel testo governativo e vengono di conseguenza ritirati gli emendamenti 6.1 e 6.2.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 6.3, soppressivo del comma 3, 6.8, soppressivo del comma 6, 6.10, soppressivo del comma 12, 6.11, 6.12 e 6.13 che modificano, in via subordinata, il comma 12.

Il senatore VISCO illustra gli emendamenti 6.4, soppressivo del comma 3, 6.6, soppressivo del comma 5 e 6.9, soppressivo del comma 12.

Il senatore SCHEDA illustra l'emendamento 6.5, che modifica il comma 4 nel senso di prevedere che le rettifiche contabili di cui all'articolo 33 della legge n. 413 del 1991 dovranno essere effettuate o nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992 ovvero in quelli in corso a tali date. Conseguentemente diverrebbe superfluo il comma 5 dell'articolo 6.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 6.7, soppressivo del comma 6.

Si passa all'espressione dei pareri.

Il relatore esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.3 e 6.4 (di identico tenore), 6.5 e 6.6, nonché sugli emendamenti 6.7 e 6.8 (di identico tenore), 6.9 e 6.10 (di identico tenore).

Il sottosegretario DE LUCA si rimette alla Commissione sugli emendamenti soppressivi dei commi 3, 6 e 12, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.5 e 6.6.

Si passa alla votazione.

Posti ai voti, risultano accolti gli emendamenti 6.3 e 6.4 (di identico tenore), 6.5 (dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore Visco), 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10. Restano preclusi gli emendamenti 6.11, 6.12 e 6.13.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore PICCOLO illustra gli emendamenti 7.1 (soppressivo dell'articolo), 7.4 e 7.5 (volti a correggere, in via subordinata, la formulazione del comma 1), 7.6 e 7.7 (che modificano il comma 2, prevedendo altresì l'espressione di un parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale che stabilisce le modalità di trasferimento dei poteri inerenti al gioco del lotto) e 7.9 (soppressivo del comma 4).

Il presidente FAVILLA avverte che il senatore SCHEDA ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 7 (7.2.a) in base al quale il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze che può trasferire i propri poteri, con apposita concessione, a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e sicurezza; contestualmente viene abrogato l'articolo 4, comma 4, della legge n. 528 del 1982.

Ciò al fine di rendere la disciplina compatibile con gli orientamenti comunitari.

Si apre un dibattito in cui intervengono i senatori GUGLIERI (che dichiara di non comprendere la *ratio* dell'emendamento sul quale la sua parte voterà in senso contrario nella convinzione che intenda sanare una operazione poco chiara), GAROFALO (il quale si dichiara contrario all'emendamento e soprattutto all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 528, che avrebbe il risultato di rendere permanente la concessione), PICCOLO (che si dichiara contrario all'emendamento e favorevole alla soppressione dell'articolo, nella convinzione che il Parlamento debba adeguarsi agli indirizzi della giustizia comunitaria), LONDEI (che si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo e alla effettuazione di un nuovo appalto-concorso, per ragioni di opportunità), PUTIGNANO (il quale precisa che si tratta di una concessione di servizi a costo zero per lo Stato e richiama l'attenzione sulla circostanza che l'effettuazione di un nuovo appalto-concorso comporterebbe per lo Stato l'obbligo di rimborsare le spese già sostenute dall'attuale concessionario), TRIGLIA (che invita il Governo a prendere una decisione su un problema che è politico più che giuridico) e VISCO (il quale ricorda come tutti i progetti elaborati a partire dai primi anni ottanta in materia di automazione del lotto presentassero connotati ambigui e preannuncia il voto contrario sull'emendamento da parte del proprio Gruppo, che non intende avallare operazioni probabilmente poco trasparenti).

Il sottosegretario DE LUCA si dichiara favorevole alla nuova formulazione dell'articolo 7 (emendamento 7.2.a) e sottolinea la necessità di sanare una situazione già consolidatasi per evitare conseguenze negative per l'erario.

Il senatore PICCOLO non condivide le argomentazioni del Governo e del senatore Putignano, rilevando che dalla soppressione dell'articolo non deriverebbe automaticamente la revoca della concessione, bensì la remissione del problema alla sede giudiziaria. Precisa inoltre che l'eventuale accoglimento dei ricorsi dei concorrenti esclusi potrebbe comunque comportare per lo Stato il risarcimento del danno.

Al riguardo il sottosegretario DE LUCA fa presente che al momento il problema esiste solo in sede comunitaria, essendo stati respinti i ricorsi presentati alla magistratura amministrativa nazionale.

Dopo che il senatore SCHEDE si è dichiarato disponibile a modificare l'emendamento, sopprimendone il comma 3, il senatore PAVAN prospetta l'utilità di un approfondimento.

Il presidente FAVILLA sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11,30, è ripresa alle ore 13,25).

Si passa nuovamente all'esame degli emendamenti all'articolo 7.

Il senatore PAVAN dichiara, in primo luogo, che il comma 4 ha una sua specifica validità e che non è strettamente collegato al contenuto dei primi tre commi riguardanti l'automazione del gioco del lotto; a proposito di tali ultimi commi fa presente che sarebbe forse più opportuno valutare tutto il problema con un maggior approfondimento in occasione di altro provvedimento, anche se ciò non significa, ovviamente, contrarietà alla soluzione del problema che si è venuto contingentemente a creare.

Posto ai voti risulta accolto l'emendamento 7.1 del senatore Piccolo soppressivo dell'intero articolo, rimanendo conseguentemente preclusi tutti gli altri emendamenti all'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Il senatore PICCOLO illustra sinteticamente gli emendamenti 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.9 e 8.10.

Il senatore VISCO illustra, a sua volta, l'emendamento 8.8 tendente ad abbassare da 10 a 5 milioni il limite riferito al volume di carburante erogato, in relazione al quale compete il credito d'imposta previsto nel comma 2; occorre decidere - egli afferma - se quello in questione è un puro e semplice beneficio fiscale od uno strumento per un'effettiva ristrutturazione del settore.

Il relatore LEONARDI si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati; in particolare, per quanto riguarda l'emendamento 8.8, fa presente che si tratta di onorare un impegno preso dal precedente Governo con i rappresentanti della categoria dei gestori degli impianti di distribuzione di carburanti.

Il sottosegretario DE LUCA dichiara anch'egli di essere contrario a tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda gli incentivi fiscali previsti nel comma 2, e conseguentemente l'emendamento 8.8, fa presente che la categoria in questione, a causa di una serie di motivi, versa in una situazione di grave disagio economico. Il precedente Governo ed i rappresentanti della categoria in questione avevano perciò individuato una soglia riguardante il volume di carburante erogato tale da poter alleviare il predetto disagio economico ed avviare in qualche modo un processo di ristrutturazione del settore.

Posti quindi separatamente in votazione vengono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 8.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Dopo che il senatore PICCOLO ha ritirato gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.4 (tutti modificativi delle norme di copertura finanziaria), viene approvato l'emendamento 9.3.a del relatore Leonardi, come necessaria conseguenza della soppressione degli articoli 4 e 5.

La Commissione esamina quindi gli emendamenti all'articolo 2, precedentemente accantonati.

Il presidente FAVILLA ricorda che da parte del senatore Scognamiglio Pasini è stato presentato l'emendamento 2.1 soppressivo del comma 1.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 2.2, anch'esso soppressivo del comma 1.

Il senatore PELLEGRINO dà conto dell'emendamento 2.3.b volto a dare transitoriamente una diversa sistemazione giuridica al problema dei nuovi estimi catastali.

Il senatore VISCO illustra l'emendamento 2.4 tendente a individuare un'opportuna soluzione alle problematiche sorte con riferimento all'applicazione dei nuovi estimi catastali derivanti dalla revisione operata a seguito del decreto ministeriale 20 gennaio 1990.

Il relatore LEONARDI dà poi conto dell'emendamento 2.3.a, anch'esso tendente a dare una corretta soluzione ai problemi sorti con riferimento all'applicazione dei nuovi estimi catastali, facendo salvi gli effetti di gettito derivanti dall'introduzione di tali nuovi estimi.

Il senatore PICCOLO, dopo aver dichiarato di non concordare con quanto disposto dall'emendamento 2.3.a, insistendo quindi sul proprio emendamento 2.3 soppressivo del comma 1, dà conto dell'emendamento 2.5 modificativo delle disposizioni di legge che definiscono le modalità di cessione degli immobili appartenenti all'Istituto autonomo case popolari.

Infine il senatore SCHEDE dà conto dell'emendamento 2.6 con il quale si intende modificare le modalità di versamento in acconto delle ritenute operate sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti. Tale modifica del sistema di versamento in acconto si rende necessaria al fine di tener conto della abolizione della ritenuta sugli interessi dei depositi interbancari prevista dal presente decreto.

Il relatore LEONARDI ed il sottosegretario DE LUCA sottolineando la validità della soluzione prospettata con l'emendamento 2.3.a, invitano i vari presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti.

Il senatore PELLEGRINO, con riferimento all'emendamento 2.3.a del relatore, dichiara che esso non rappresenta certo il modo migliore per dare soluzione al problema dei nuovi estimi catastali, anche se esso sembra superare gran parte delle difficoltà insite nella stesura originaria del comma 1; per tale motivo dichiara di ritirare gli emendamenti 2.3.b e 2.2.

Il presidente FAVILLA dichiara decaduto per assenza del presentatore l'emendamento 2.1.

Posto in votazione, è poi respinto l'emendamento 2.3 soppressivo del comma 1, mentre viene approvato l'emendamento 2.3.a del relatore Leonardi.

Risulta conseguentemente precluso l'emendamento 2.4.

Viene poi respinto l'emendamento 2.5, mentre viene ritirato dal presentatore l'emendamento 2.6.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge di conversione.

Il senatore PELLEGRINO illustra l'emendamento 1.0.1, a suo avviso necessario dopo la soppressione del comma 6 dell'articolo 6; con l'emendamento in questione si conferisce delega al Governo per identificare, tra l'altro, le funzioni e le attività di interesse pubblico, conferite per effetto di legge agli enti delle partecipazioni statali, agli altri enti pubblici economici ed alle aziende autonome, al fine di superare alcuni ostacoli giuridici che impediscono un rapido avvio delle procedure di privatizzazione.

Il senatore PICCOLO si dichiara contrario a tale emendamento, che, se approvato, potrebbe comportare ulteriori complicazioni nelle procedure avviate per la privatizzazione di alcuni enti economici.

Il relatore LEONARDI si dichiara favorevole all'emendamento, mentre il sottosegretario DE LUCA prega di ritirarlo (per eventualmente ripresentarlo in Assemblea) in considerazione del fatto che egli non è al momento in grado di esprimere un parere sull'emendamento stesso, trattandosi di materia di competenza di altri dicasteri.

Dopo la dichiarazione del sottosegretario De Luca, il senatore PELLEGRINO ritira il proprio emendamento.

Il senatore PICCOLO illustra quindi un ordine del giorno del seguente tenore:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 278 di conversione del decreto-legge n. 298 del 1992,

impegna il Governo:

a) ad evitare che le norme contenute nei decreti-legge siano caratterizzate da eterogeneità del contenuto e presentino farraginosi richiami a precedenti normativi che ne rendano poco comprensibile la formulazione, considerato che la chiarezza della norma è particolarmente doverosa in materia fiscale;

b) ad evitare che nei decreti-legge siano introdotte norme di interpretazione autentica di altre norme in precedenza approvate dal Parlamento.

(0/278/1/6)

PICCOLO, PELLEGRINO, GAROFALO, FERRARA Vito

Il relatore LEONARDI si dichiara favorevole all'ordine del giorno, mentre il sottosegretario DE LUCA preannuncia che in Assemblea potrà accettarlo solo come raccomandazione.

L'ordine del giorno, posto ai voti, è approvato e sarà quindi presentato all'Assemblea come testo della Commissione.

Si dà infine mandato, a maggioranza, al relatore Leonardi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 278 di conversione del decreto-legge n. 298 del 1992 con le modifiche approvate dalla Commissione, e di richiedere nel contempo l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 14,15.

EMENDAMENTI

al testo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n. 298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

1. *Dopo l'articolo 62 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente:*

«Art. 62-bis. - 1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 29 aprile 1992 hanno provveduto al pagamento, ovvero vi provvedono in due rate di uguale importo scadenti rispettivamente il 20 maggio e nel mese di luglio 1992, delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate anteriormente al 30 novembre 1991, per le quali il termine di versamento è scaduto anteriormente a questa data.

2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli già emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 29 aprile 1992, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alle rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla stessa data, all'autorità giudiziaria.

3. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo o al loro annullamento se ne è stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora pagate alla data del 29 aprile 1992, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosità, ovvero al rimborso di

quelle pagate a partire dalla data medesima: il rimborso compete altresì per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non è stato eseguito tempestivamente per il fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente al 29 aprile 1992, all'autorità giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti a ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorate a titolo di interessi del 12 per cento.

4. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare entro il 1° giugno 1992 la relativa dichiarazione integrativa, indicando, nelle annotazioni del modello o in apposito prospetto, le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonché gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2. Tali dati non sono richiesti quando le imposte e le ritenute sono state versate tardivamente prima del 29 aprile 1992 e alla medesima data non è stata emessa cartella di pagamento o ingiunzione.

1.0.1 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

Art. 1-bis.

1. Per il controllo delle dichiarazioni di opposizione e dei versamenti dell'imposta sostitutiva previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e negli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; a tal fine gli uffici provvedono alla correzione degli errori materiali e di calcolo commessi nella determinazione degli imponibili stabiliti ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e del decreto del Ministro delle finanze 14 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1991, nonché nella determinazione e nel versamento dell'imposta. Per i beni esclusi dal patrimonio dell'impresa per effetto dell'opposizione prevista nel comma 2 del predetto articolo 58, le tariffe e le rendite catastali determinate dalla Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, si applicano con riferimento alla categoria o alla classe in atto alla data da cui ha effetto l'opzione.

2. Alle dichiarazioni infedeli di cui al comma precedente si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

1.0.2 VISCO, BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO

Art. 2.

Sopprimere il comma 1.

2.1

SCOGNAMIGLIO PASINI

Sopprimere il comma 1.

2.2

LONDEI, BRINA, GAROFALO, VISCO, PELLEGRINO

Sopprimere il comma 1.

2.3

PICCOLO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Con Decreto del Ministro delle finanze da emanare entro il 31 ottobre 1992 ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori di mercato. Fino alla entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe di estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1991, n. 81, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma precedente».

2.3.a

LEONARDI

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Fino a quando non verranno determinati con legge i criteri per la revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane,

restano provvisoriamente in vigore, con la decorrenza di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe di estimo già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990. La revisione delle tariffe di estimo non potrà comunque incidere sui rapporti tributari già definiti».

2.3.b

PELLEGRINO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora la determinazione del reddito dei fabbricati, effettuata con i criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990 sia superiore al canone di locazione del fabbricato, determinato con i criteri di cui alla legge 22 luglio 1978, n. 392, il reddito fondiario è determinato nella misura del suddetto canone di locazione. Per la determinazione dei valori correnti ai fini dell'imposta di registro, dell'INVIM e dell'imposta sulle successioni e donazioni, le determinazioni di valore si effettuano in ogni caso sulla base dei criteri di cui al decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990; la disposizione di cui al periodo precedente si applica a partire dal 1° gennaio 1992. Il Ministro delle finanze è tenuto ad emanare un decreto ministeriale sostitutivo del decreto ministeriale del 20 gennaio 1990 che determini nuove tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto della redditività effettiva degli immobili desumibile anche dai valori effettivi di mercato degli stessi quali risultano agli uffici tecnici erariali, e da indagini da effettuare presso gli intermediari immobiliari».

2.4

VISCO, GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412», e conseguentemente aggiungere all'articolo 2 il seguente 3° comma:

«L'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 è sostituito dal seguente:

“8. Per tutte le modalità di cessione il prezzo è costituito dal valore catastale vigente prima del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990”».

2.5

PICCOLO

All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Per gli istituti centrali di categoria il versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito

con modificazioni dalla legge 10 maggio 1976, n. 294 e successive modificazioni, è determinato per l'anno 1992 senza tenere conto delle ritenute relative agli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito».

2.6

SCHEDA, LEONARDI

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 1994» con le altre: «31 dicembre 1996».

3.1

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «gli aumenti dell'imposta di fabbricazione della» con le altre: «l'imposta di fabbricazione sulla benzina e là».

3.2

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «non si applica alla benzina» con le altre: «è ridotta per la benzina».

3.3

PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «non si applicano», inserire le altre: «al G.P.L.».

3.3.a

BRINA, GAROFALO, LONDEI, VISCO, PELLEGRINO

Al comma 1 dopo le parole: «all'1 per cento in volume» inserire le seguenti: «nonchè un tenore di idrocarburi aromatici non superiore al 35 per cento in peso».

3.4

VISCO, BRINA, LONDEI, GAROFALO, PELLEGRINO

Al comma 1, sostituire le parole: «e agli oli da gas» con le altre: «e per gli oli da gas».

3.5

PICCOLO

Al comma 1, sostituire, rispettivamente, le parole: «lire 20» e «lire 21» con le altre: «lire 200» e «lire 250».

3.6

PICCOLO

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994» con le altre: «di nuova immatricolazione».

4.1

PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «Direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991», inserire le altre: «e per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose che abbiano installato, nel periodo dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994, un impianto di alimentazione a G.P.L.».

4.2

BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO, VISCO

Al comma 1, sostituire le parole: «Il primo pagamento» con le altre: «I pagamenti», nonchè sopprimere le parole: «, quelli relativi ai due successivi periodi annuali».

4.3

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa» con le altre: «a tali autovetture non si applica la soprattassa».

4.4

PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «al 31 dicembre 1994».

4.4.a

PICCOLO

Sopprime l'articolo.

4.5

PICCOLO

Sopprimere le parole: «al 31 dicembre 1994» e la parola: «due».

4.6

FAVILLA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.1

BRINA, LONDEI, GAROFALO, PELLEGRINO,
VISCO

Sopprimere l'articolo.

5.2

PICCOLO

Al comma 1 sostituire le parole: «dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992», con le altre: «dal 3 febbraio al 31 dicembre 1993».

5.3

PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a mezzo delega»

5.4

PICCOLO

Al comma 1, dopo le parole: «di lire 300.000» sopprimere la parte restante del comma.

5.5

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «di lire 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano una autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata non superiore a 2000 centimetri cubi» con le altre: «di lire 1.600.000 se non riacquistano essi stessi o un componente del nucleo familiare, un autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, di cilindrata superiore a 2000 centimetri cubi e sempre che siano di nuova immatricolazione alimentati a benzina e».

Sopprimere inoltre le parole: «Immatricolate per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente».

5.6

PICCOLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le modalità di riscossione del predetto incentivo saranno determinate da un decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

5.7

PICCOLO

Art. 6.

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «n. 601», aggiungere le altre: «e dalle cooperative di consumo».

6.1

GUZZETTI

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le parole: «e dalle cooperative di consumo».

6.2

VISCO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, GAROFALO

Sopprimere il comma 3.

6.3

PICCOLO

Sopprimere il comma 3.

6.4

GAROFALO, LONDEI, BRINA, PELLEGRINO, VISCO

Al comma 4, ultimo periodo, le parole: «devono essere effettuate nel primo esercizio in cui si effettua l'imputazione di cui al presente comma», sono sostituite dalle seguenti: «dovranno essere effettuate

nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992 ovvero in quelli in corso a tali date».

6.5 SCHEDA

Sopprimere il comma 5.

6.6 BRINA, GAROFALO, LONDEI, PELLEGRINO,
VISCO

Sopprimere il comma 6.

6.7 PELLEGRINO

Sopprimere il comma 6.

6.8 PICCOLO

Sopprimere il comma 12.

6.9 GAROFALO, BRINA, PELLEGRINO, LONDEI,
VISCO

Sopprimere il comma 12.

6.10 PICCOLO

Al comma 12, sostituire le parole: «non oltre il 78° anno di età» con le altre: «non oltre il 65° anno di età».

6.11 PICCOLO

Al comma 12, sopprimere le parole da: «senza tener conto» fino alla fine.

6.12 PICCOLO

Al comma 12, sostituire le parole: «articolo 4, primo comma, lettera d)» con le parole: «articolo 10, comma 3».

6.13 PICCOLO

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

PICCOLO

Sopprimere i commi 1 e 3.

7.2

VISCO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO, GAROFALO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale, alla struttura tecnico-organizzativa.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento al soggetto suindicato dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato.

3. È abrogato l'articolo 4 comma 4 della legge 2 agosto 1982 n. 528 così come sostituito dall'articolo 2 della legge 10 aprile 1990 n. 85».

7.2.a

SCHEDA

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

«1. Il servizio pubblico del gioco del lotto automatizzato, affidato dall'articolo 1 della legge 2 agosto 1982, n. 528, così come modificato dalla legge 10 aprile 1990, n. 85, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, viene esercitato dalla predetta Amministrazione anche successivamente alla sua trasformazione in Società per azioni a mezzo di apposita struttura organizzativa e può essere gestito da Società che dia idonee garanzie di affidabilità in ordine alla consistenza patrimoniale e di riservatezza e sicurezza per quanto attiene la struttura tecnico-organizzativa ed il sistema dei controlli interni».

7.3

FAVILLA

Al comma 1, sopprimere la parola: «automatizzato».

7.4

PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «a prevalente capitale pubblico».

7.5 PICCOLO

Al comma 2, dopo le parole: «con decreto del Ministro delle finanze» inserire le altre: «, previo parere delle competenti commissioni parlamentari,».

7.6 PICCOLO

Al comma 2, sopprimere la parola: «automatizzato».

7.7 PICCOLO

Sopprimere il comma 4.

7.8 GAROFALO, BRINA, LONDEI, PELLEGRINO,
VISCO

Sopprimere il comma 4.

7.9 PICCOLO

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1 PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni 1992 e 1993» con le altre: «per il 1992».

8.2 PICCOLO

Al comma 1, sostituire rispettivamente le parole: «di lire 50 miliardi» e «di lire 100 miliardi» con le altre: «di lire 10 miliardi» e «di lire 20 miliardi».

8.3 PICCOLO

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» e le parole: «dell'imposta locale sui redditi».

8.4

PICCOLO

Al comma 1, sostituire le parole: «tale credito non concorre» con le altre: «tale credito concorre».

8.5

PICCOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare» con le altre: «è stabilito, sulla base dei progetti esecutivi per la ristrutturazione della rete distributiva, l'ammontare».

8.6

PICCOLO

Al comma 2, sopprimere le parole: «il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri».

8.7

PICCOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni» con le altre: «5 milioni».

8.8

PELLEGRINO, GAROFALO, VISCO, LONDEI,
BRINA

Sopprimere il comma 4.

8.9

PICCOLO

Al comma 5, sostituire rispettivamente le parole: «50 miliardi» e «10 miliardi» con le altre: «10 miliardi» e «20 miliardi».

8.10

PICCOLO

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «7.500 miliardi» con le altre: «5.000 miliardi».

9.1 PICCOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «lire 975 miliardi» con le altre: «lire 650 miliardi».

9.2 PICCOLO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «e alle minori entrate derivanti» fino alla fine del comma.

9.3 PICCOLO

Sopprimere il comma 3.

9.3.a LEONARDI

Al comma 3, sostituire rispettivamente, le parole: «lire 143 miliardi», «lire 106 miliardi», «lire 159 miliardi» con le altre: «lire 250 miliardi», «lire 250 miliardi», «lire 250 miliardi».

9.4 PICCOLO

EMENDAMENTO
al disegno di legge di conversione

Art. 1-bis.

1. Per accelerare le operazioni previste dall'articolo 1 decreto-legge 5 novembre 1991 n. 386, conversione in legge 29 gennaio 1992 n. 35 e al fine di rispettare le riserve di legge per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività economica, l'esercizio di servizi pubblici essenziali e l'utilizzazione di fonti di energia, il Governo è autorizzato ad emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge con i quali procedere:

a) ad identificare puntualmente le funzioni e le attività di preminente interesse generale, conferite per effetto di legge agli Enti delle partecipazioni statali, agli altri enti pubblici economici ed alle aziende autonome;

b) a procedere ad una imputazione delle funzioni e delle attività anzidette ad organi od uffici dello Stato anche di nuova istituzione;

c) a disciplinare l'esercizio delle funzioni e delle attività anzidette, al fine di garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, in tale disciplina inserendo la possibilità che funzioni e attività siano attribuite in concessione secondo regole procedurali predeterminate alle società per azioni di cui all'articolo 1 decreto-legge 5 dicembre 1991 n. 386, avuto riguardo a particolari esigenze di continuità del loro svolgimento, o a soggetti diversi.

1.0.0.1

PELLEGRINO, BRINA, GAROFALO

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

5^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

GIANOTTI

indi del Vice Presidente

PIZZO

*La seduta inizia alle ore 10.***IN SEDE CONSULTIVA****Smuraglia ed altri: Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210)**(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRARI rammenta che il decreto legislativo n. 277 del 1991, al quale il disegno di legge in esame reca una serie di modifiche, fu emanato in attuazione di una direttiva comunitaria in materia di sicurezza del lavoro: le modifiche proposte – già approvate dal Senato sul finire della X legislatura – sono volte a integrare e migliorare il testo vigente, specie in riferimento ai parametri e alle misure di sicurezza concernenti taluni agenti pericolosi per la salute. Il relatore, quindi, si sofferma sulle disposizioni inerenti le materie di competenza della Commissione industria: la nuova disciplina degli organi di vigilanza sanitaria negli ambienti di lavoro, l'estensione delle misure di prevenzione ad ambienti di lavoro attualmente non considerati, la revisione dei valori limite tollerabili per taluni agenti pericolosi.

Il senatore PIERANI, nel motivare il consenso dei senatori del PDS al disegno di legge in titolo, ne sottolinea il valore di principio: esso, infatti, è inteso ad affermare che le norme di attuazione delle direttive comunitarie non debbono recare, rispetto alla previgente normativa interna, una disciplina deteriore quanto alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Osserva, comunque, che le piccole imprese e le imprese artigiane sopporteranno costi assai onerosi per l'osservanza di tale normativa: sarebbe opportuno, pertanto, prevedere una forma di contribuzione pubblica all'introduzione in tali aziende dei dispositivi di sicurezza prescritti.

Il senatore TURINI trova poco comprensibile la limitazione dell'esame in sede consultiva, da parte della Commissione industria al

solo disegno di legge n. 210, considerato che il disegno di legge n. 321 verte sulla stessa materia. Auspica tuttavia la sollecita approvazione di tali normative, specie in riferimento alla disciplina concernente la vigilanza sanitaria, le apparecchiature di controllo e i limiti di tollerabilità dei rumori. Condivide, inoltre, la preoccupazione dianzi espressa circa i costi per le piccole imprese: ritiene opportuno, al riguardo, prevedere un congruo periodo di differimento per l'applicazione della normativa a tali aziende.

Il senatore ROVEDA apprezza i principi ispiratori della normativa in esame, pur osservando che le piccole imprese, già penalizzate dalla politica economica degli ultimi Governi, compreso l'attuale, saranno esposte a ulteriori oneri in un momento di grave crisi. Occorrerebbe, pertanto, un sostegno pubblico all'introduzione delle misure in questione: cionondimeno, lo stato di dissesto della finanza pubblica induce a preferire la previsione di una fase transitoria nella quale le imprese minori siano temporaneamente esonerate dall'applicazione della normativa.

Il senatore PERIN invita a considerare l'esigenza di introdurre materiali sostitutivi a quelli oggetto di limitazioni per il loro carattere nocivo.

Il senatore GALDELLI esprime il consenso del Gruppo di Rifondazione comunista al disegno di legge in titolo. Esorta, comunque, a riflettere sul consolidato atteggiamento acritico del Governo verso i vincoli posti dalle normative comunitarie, specie in riferimento agli interventi di politica sociale. D'altra parte, va osservato al riguardo che lo stesso procedimento di elaborazione delle direttive comunitarie è virtualmente sottratto a ogni forma di controllo democratico. Quanto alle difficoltà delle piccole imprese, ritiene opportuno prevedere un sostegno pubblico in forma di agevolazione fiscale.

Il senatore BALDINI motiva il consenso del Gruppo socialista al disegno di legge in esame.

Del pari favorevole è l'avviso del senatore MONTINI, che interviene a nome del Gruppo democratico cristiano.

Il relatore FERRARI, in sede di replica, accoglie la proposta di raccomandare, nel parere, l'adozione di misure di sostegno per le piccole imprese interessate all'applicazione della normativa. Prospetta, inoltre, l'opportunità di integrare il testo in esame con una clausola di riserva per le competenze legislative e amministrative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

La Commissione, infine, conviene all'unanimità di formulare un parere favorevole con le osservazioni testè illustrate dal relatore.

La seduta termina alle ore 10,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale D'Aimmo.

La seduta inizia alle ore 10,30.

IN SEDE REFERENTE**Mancino ed altri: Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178)**

(Esame e rinvio)

Il relatore, presidente GIUGNI, illustrando il disegno di legge in titolo, ricorda che il testo è frutto dell'unificazione dei disegni di legge nn. 293, 347, 864, 1251, 1720, 1841, 1922 e 2080 approvati congiuntamente, nella scorsa legislatura, in sede deliberante, nella seduta pomeridiana del 30 gennaio 1992, dopo il lungo e proficuo lavoro di un comitato ristretto che ha effettuato audizioni con tutte le parti sociali interessate. L'obiettivo del disegno di legge in esame è quello di completare la riforma del mercato del lavoro (iniziata con la legge n. 223 del 1991), per quanto riguarda il collocamento dei disabili, e riformare interamente la legge n. 482 del 1968, improntata ad una concezione assistenzialistica che si è spesso prestata a pratiche clientelari, soprattutto nell'assunzione di invalidi da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sottolineando che il provvedimento in titolo tende ad un collocamento «mirato» del disabile, attraverso cioè una selezione ed una rieducazione al lavoro che ne metta in luce le residue capacità lavorative, il relatore si sofferma sull'articolo 3 rilevando che, contrariamente a quanto avveniva con la legge n. 482, le norme contenute nel provvedimento sono precipuamente volte al collocamento dei disabili e non anche a quello di persone appartenenti a fasce socialmente deboli. Ricorda inoltre che i principi che regolano il cosiddetto collocamento mirato sono contenuti nell'articolo 5, all'interno del quale si istituisce il Comitato circoscrizionale per il diritto al lavoro dei disabili che opera al fine dell'inserimento lavorativo. Si

sofferma quindi sull'articolo 10, riguardante le attività protette, ricordando che, nell'elaborazione del disegno di legge durante la scorsa legislatura, il tentativo è stato quello di evitare che i lavoratori disabili fossero relegati definitivamente in queste strutture, come avviene in alcuni casi anche in Paesi europei che gestiscono organismi analoghi. Specifica poi che la quota di riserva per le assunzioni obbligatorie è stata fissata al 7 per cento, che rappresenta peraltro la percentuale massima vigente nell'ambito dei paesi comunitari. Si sofferma inoltre sull'articolo 12, concernente le denunce dei datori di lavoro, sottolineando che lo sforzo è stato quello di ridurre al massimo la produzione di documenti cartacei. Sottolinea quindi che nell'articolo 16 - che disciplina i metodi di assunzione degli invalidi - è stata prevista la facoltà di un rifiuto motivato di assunzione del disabile da parte del datore di lavoro; la possibilità di assunzione nominativa - estesa e generalizzata per tutti i lavoratori dalla legge 223 del 1991 - è stata tuttavia egli aggiunge lasciata aperta soltanto per quei lavoratori che abbiano una residua capacità lavorativa non superiore al 30 per cento o che risultino di difficile collocazione, prescrivendo quindi la chiamata numerica per tutti gli altri al fine di evitare pratiche clientelari. Il relatore si sofferma poi sulle norme contenute nell'articolo 18 che istituisce il Fondo occupazione disabili, all'interno del quale dovrebbero affluire le somme derivanti dalle sanzioni agli imprenditori che non rispettano l'obbligo dell'assunzione obbligatoria oppure il compenso esonerativo dagli stessi pagato per evitare l'assunzione stessa. Illustra infine le norme contenute nell'articolo 19, relative alle agevolazioni e agli incentivi per i datori di lavoro che assumono disabili, rilevando che si mostra più efficiente questa politica delle incentivazioni rispetto a quella delle sanzioni, previste anch'esse peraltro nell'articolo 20 del provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

2^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MARINUCCI MARIANI

Intervengono il Ministro per la sanità DE LORENZO ed il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero AZZOLINI.

La seduta inizia alle ore 11,10.

INTERROGAZIONI

Il ministro DE LORENZO risponde alle interrogazioni n. 3-00058 dei senatori Condorelli ed altri, 3-00062 dei senatori Pontone ed altri, 3-00063 dei senatori Salvato ed altri, 3-00066 dei senatori Pelella ed altri, 3-00080 dei senatori Procacci ed altri. Rileva che la questione dei Policlinici di Napoli, che si trascina da molti anni è divenuta estramamente grave. Ricorda che ai sensi della legge n. 833 del 1978 i policlinici universitari a gestione diretta, tra cui rientrano quelli di Napoli, debbono obbligatoriamente essere convenzionati con le Regioni, ma i Policlinici di Napoli sono gli unici a non essere ancora convenzionati. Si augura comunque che nella stessa giornata di oggi si possa arrivare alla definizione di provvedimenti tali da poter sbloccare la situazione ed evitare la chiusura di ben tremila posti letto. Il Governo è intervenuto fin dal maggio 1991 sia attraverso il Ministero della Sanità, che deve definire l'entità del Fondo sanitario nazionale, sia attraverso il Ministero della Ricerca scientifica e dell'università, che è competente per quanto attiene alla gestione dei Policlinici: vi furono alcuni incontri tecnici che sfociarono nel luglio del 1991 nella definizione di documenti attraverso i quali si intendeva calcolare il costo medio di una giornata di degenza nei Policlinici universitari di Napoli, tenendo conto che si tratta in parte di posti letto di alta specializzazione: pertanto per una metà dei posti fu calcolato un costo pari al costo medio degli ospedali regionali della Campania, mentre per i rimanenti posti si considerarono costi superiori in ragione dei diversi gradi di specializzazione. Si concordò di procedere in tempi brevi; a tal riguardo il Ministro fa presente di essersi anche recato presso la Regione Campania, il cui Presidente non ritenne

però che l'accordo in precedenza sottoscritto dall'assessore regionale alla Sanità fosse pienamente valido sotto il profilo istituzionale.

Il Ministro comunica poi di aver inviato nel dicembre del 1991 una nota al Presidente della Regione per invitare la Regione stessa a tener conto in sede di bilancio per l'anno in corso delle spese vive di mantenimento dei posti letto dei Policlini universitari, che inevitabilmente sono di competenza della Regione, e ricorda che ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 412 del 1991 la Regione Campania ha avuto un finanziamento aggiuntivo di circa 280 miliardi. In sede di determinazione del Fondo sanitario per il 1992, la spesa media ospedaliera giornaliera *pro capite* era stata calcolata per la Campania in 770.000 lire per un totale di 4.545 miliardi. Vi sono state però certamente in Campania situazioni di emergenza finanziaria per quanto attiene alla spesa farmaceutica, come dimostra il fatto che lo stanziamento relativo è già quasi esaurito, essendosi verificato un notevole aumento per tale categoria di spesa, che già nel 1991 aveva fatto registrare un andamento di gran lunga superiore alla media nazionale.

Nel giugno di quest'anno, anche attraverso il Commissario di Governo, preoccupato per le possibili conseguenze sul piano dell'ordine pubblico, il Ministro della Sanità ha avuto notizia della prossima chiusura dei policlinici universitari, decisa dall'Università di Napoli. Si sofferma quindi sulla grave situazione dei malati di AIDS, ai quali si rischia di non poter dare cure. Fin dall'8 giugno anche il Ministro per l'università ha investito il Ministero della sanità, mentre analoga iniziativa è stata assunta in data 17 giugno dall'allora Presidente del Consiglio Andreotti. L'Università di Napoli chiedeva poi al Ministero delle regioni di non far approvare il bilancio della regione Campania, non essendovi previsti finanziamenti adeguati per i policlinici universitari. Fu quindi convocata una riunione di tutte le parti interessate per il 23 giugno, la Giunta regionale ha comunicato nella stessa mattinata che non riteneva di intervenire. Il Ministro sottolinea che non vi era alcuna intenzione da parte del Governo di prevaricare le competenze della Regione, e rileva che il 23 giugno si è svolta comunque una riunione, in assenza di rappresentanti regionali, nel corso della quale i rappresentanti dell'università hanno comunicato che, anche per il mancato pagamento delle forniture che avrebbe implicato comunque un'interruzione dell'assistenza, a partire dal 1° luglio vi sarebbe stata la chiusura dei policlinici. Si è convenuto quindi che, siccome l'articolo 39 della legge n. 833 del 1978 prevede l'obbligatorietà delle convenzioni, e poichè all'articolo 50 della legge n. 132 del 1968 prevede i poteri sostitutivi, i Ministri dell'università e della sanità avrebbero inviato una diffida alla Regione, informando di tale iniziativa il Presidente del Consiglio. Il presidente Andreotti fece però presente che, essendo in procinto di costituirsi il nuovo Governo, sarebbe stato preferibile che quest'ultimo fosse investito della questione.

Il Ministro comunica poi che non appena costituito il nuovo Governo ha investito della questione il Ministro dell'Università Fontana. Il ministro Fontana ha fatto sapere che avrebbe sentito preliminarmente il Presidente della Regione. In ogni caso nella giornata di oggi il ministro Fontana potrebbe firmare il decreto interministeriale di diffida

con cui si danno 30 giorni di tempo per la conclusione della convenzione. Ritiene comunque che in presenza del decreto interministeriale di diffida l'università potrebbe decidere la ripresa dell'attività assistenziale dei policlinici.

Il senatore CONDORELLI, firmatario dell'interrogazione 3-00058, fa presente che la situazione che si è determinata ha già probabilmente causato dei decessi per carenza di assistenza. Ricorda poi che, secondo la normativa vigente i policlinici universitari debbono essere considerati come strutture sanitarie pubbliche a tutti gli effetti, e le convenzioni debbono essere obbligatoriamente concluse. La regione Campania ha dimostrato totale insensibilità al problema e quindi non resta che il ricorso ai poteri sostitutivi da parte dei Ministri interessati. Nel dichiararsi soddisfatto della risposta del Ministro De Lorenzo, rivolge un ringraziamento allo stesso Ministro, nonché all'ex-Presidente del Consiglio Andreotti ed all'ex-Ministro dell'università Ruberti per la particolare sensibilità dimostrata per questo scottante problema.

Il senatore SIGNORELLI, firmatario dell'interrogazione 3-00062, nel ringraziare il Ministro De Lorenzo per la sua puntuale esposizione delle varie fasi della problematica oggetto dell'interrogazione, ritiene che la regione Campania abbia assunto un comportamento di arroganza, e in violazione di legge. Pertanto, a suo avviso, occorrerebbe non solo utilizzare i poteri sostitutivi attraverso il decreto interministeriale di cui ha parlato il Ministro, ma anche esperire le necessarie azioni giudiziarie per evitare che i politici implicati nella vicenda pensino di poter rimanere impuniti. Si dichiara quindi soddisfatto della risposta del ministro De Lorenzo e chiede che lo stesso Ministro tenga aggiornata la Commissione sui successivi sviluppi della situazione.

Il senatore MANNA, firmatario dell'interrogazione 3-00063, si dichiara insoddisfatto della risposta del Ministro, evidenziando come la situazione assistenziale a Napoli sia precipitata in quanto a fronte del blocco dell'assistenza da parte dei policlinici sono state deliberate dalla *Giunta regionale misure che istituiscono l'assistenza indiretta*. Pertanto a suo avviso devono essere immediatamente individuati gli strumenti idonei affinché la convenzione, che doveva essere stipulata circa quindici anni fa, venga finalmente sottoscritta.

Ritiene che si debba promuovere una commissione d'inchiesta affinché siano individuate le responsabilità precise che hanno condotto ad una situazione in cui i cittadini rischiano di rimanere senza assistenza, mentre da anni sono state largamente favorite le convenzioni esterne.

Il senatore PELELLA, firmatario dell'interrogazione 3-00066, nel ringraziare il Ministro per la sua precisa esposizione, si dichiara tuttavia insoddisfatto. Il problema in questione è collegato al comportamento della classe politica meridionale, dovendosi ritenere la Giunta regionale del tutto incapace di governare tanto che, pur essendo stati fatti dei tentativi tra il 1986 ed il 1991 la convenzione non è andata in porto, disattendendosi la normativa vigente in materia. Uno dei motivi

fondamentali della mancata stipula della convenzione è, a suo avviso, la commistione tra la sanità pubblica e la sanità privata, potendosi peraltro in tutti questi anni ben utilizzare i poteri sostitutivi di cui alla legge del 1968 prima citata dal Ministro in base alla quale lo stesso Ministro oggi intende agire. Chiede che sia aperta una indagine per individuare le responsabilità di una situazione in cui a pagare sono principalmente i cittadini a cui viene meno l'assistenza sanitaria. Bisogna operare sul piano politico e su quello legislativo. La convenzione poi, a suo avviso, nella definizione del costo del posto letto dovrà tener conto anche, in proporzione, dei costi relativi alla didattica e alla ricerca scientifica che in qualche modo non possono essere scissi dall'assistenza. La convenzione deve inoltre, a suo avviso, evitare collisioni e duplicazioni di competenze e specialità, potendo peraltro il numero dei posti letto essere adeguato in corso d'opera.

Infine ritiene che si debba tentare qualche forma di mediazione tra i soggetti istituzionalmente competenti per quanto riguarda il ripiano dei debiti dei policlinici anche prevedendo finanziamenti aggiuntivi.

La senatrice PROCACCI, firmataria dell'interrogazione 3-00080, nel ringraziare il ministro De Lorenzo per il puntuale resoconto dei fatti accaduti e delle azioni intraprese dal Governo, si dichiara favorevole ad un sollecito atto di diffida di cui prima parlava il Ministro, oltrechè all'invito all'università di Napoli a revocare il blocco dell'assistenza sanitaria che genera forti tensioni sociali. Ritiene necessaria l'utilizzazione di poteri sostitutivi riconoscendo che nel caso specifico la regione è venuta meno a compiti primari attraverso una gestione irresponsabile ed arrogante di cui è necessario accertare le responsabilità anche in sede giudiziaria.

Nel dichiararsi soddisfatta della risposta del ministro De Lorenzo pone l'accento sul problema della truffa di medicinali che può essere oggetto di indagine conoscitiva e sulle possibilità di ripiano dei debiti dei policlinici.

Il ministro DE LORENZO, con riferimento a quest'ultima tematica, ritiene di integrare la sua risposta facendo presente che per quanto riguarda gli anni precedenti al 1991 la regione Campania non ha fatto ricorso - o lo ha fatto con forte ritardo - all'accensione di mutui pure previsti da leggi nazionali; per il 1991 misure di ripiano sono contenute nel decreto-legge n. 290 del 20 maggio 1992 attualmente all'esame del Senato; per il 1992 la legge n. 412 del 30 dicembre 1991 prevede che se le regioni non attuano misure di contenimento della spesa, per far fronte alle eccedenze di spesa devono ricorrere all'autonomia impositiva.

Concluso lo svolgimento delle interrogazioni, il presidente MARI-NUCCI MARIANI dichiara chiusa la seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

3ª Seduta

Presidenza del Presidente
SCOGNAMIGLIO PASINI

La seduta inizia alle ore 11,10.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A 7, C 23ª, 3º)

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI dà conto delle decisioni cui è pervenuto l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi tenutosi ieri. Espone le modalità concordate per il funzionamento del Comitato pareri, nonché i criteri che saranno seguiti per organizzare in tale sede l'attività consultiva.

L'oratore preannunzia, altresì, che per unanime decisione dell'Ufficio di Presidenza si è convenuto di richiedere alla Presidenza del Senato l'attivazione di un rapporto di consulenza esterna al fine di predisporre gli ausili tecnico-giuridici necessari per procedere nel modo migliore alla valutazione degli aspetti di compatibilità comunitaria dei disegni di legge e delle proposte di atti normativi comunitari.

Si è, inoltre, convenuto di intensificare l'esame di tali progetti secondo le competenze attribuite alla Giunta prevedendo - in particolare - di procedere in via sperimentale alla costituzione informale di alcuni sottocomitati specializzati in relazione alle diverse materie. Al riguardo l'oratore invita i membri della Giunta a fargli pervenire l'indicazione delle materie sulle quali esista una soggettiva preferenza.

Prende atto la Giunta.

DIMISSIONI DI UN SENATORE SEGRETARIO
(A 8, C 23ª, 1º)

Il PRESIDENTE comunica che il senatore Pezzoni ha comunicato il proprio irrevocabile intendimento di dimettersi dalla carica di senatore Segretario.

Prende atto la Giunta.

Il PRESIDENTE avverte che nella prossima seduta della Giunta si procederà all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza.

AFFARI ASSEGNATI

Controllo parlamentare del potere comunitario, sviluppo della cooperazione con il Parlamento europeo e fra Parlamenti nazionali, Conferenza dei Parlamenti di cui all'Atto finale del Trattato sull'Unione Europea firmato a Maastricht

(Discussione e rinvio)

(R 050 0 02, C 23^a, 1^o)

Il PRESIDENTE relatore comunica che l'argomento all'ordine del giorno della seduta odierna, il quale concerne una tematica di grande attualità in relazione al contenuto del Trattato firmato a Maastricht, è stato assegnato alla Giunta a seguito di un invito rivolto in tal senso alla Presidenza del Senato dal Presidente della Assembleia della Repubblica portoghese. In qualità di Parlamento appartenente al nucleo dei tre Paesi rispettivamente uscenti dalla Presidenza di turno, titolari della Presidenza attuale ed, infine, destinati a subentrare (Troika comunitaria), tale Parlamento ha ritenuto opportuno investire tutti i Parlamenti dei Paesi membri della Comunità di alcune questioni che rivestono per i Parlamenti stessi particolare importanza, al fine di acquisire un orientamento al riguardo. Si è altresì convenuto - prosegue l'oratore - a seguito a intese in tal senso intercorse fra i Presidenti dei due rami del Parlamento che i lavori della Giunta sull'argomento all'ordine del giorno si svolgano in sintonia con quelli della Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei Deputati che è stato investita della medesima questione.

Il Presidente dà, quindi, conto di uno schema di documento il quale, nella prima parte, espone le modalità con le quali il Senato partecipa alle forme del controllo parlamentare sull'attività del Governo nazionale nelle sedi comunitarie e degli organi di governo della Comunità. Egli osserva - in particolare - che tale controllo si esplica tanto nella fase della attuazione del diritto comunitario quanto in quella della formazione del medesimo e sottolinea l'esigenza di sviluppare tale secondo aspetto il quale consentirebbe di tutelare meglio gli interessi italiani. Egli prefigura, altresì, l'esigenza di alcune modifiche al Regolamento che conferiscano ai pareri della Giunta carattere vincolante, venendo così a costituire un vero e proprio «filtro comunitario» della legislazione nazionale. Anche nel corso dell'esame del Trattato di Maastricht gli organi cui, come la Giunta, spetta la responsabilità di promuovere ed attuare il raccordo tra i due livelli ordinamentali - interno e comunitario - dovranno svolgere un ruolo primario. L'oratore aggiunge che occorre sottolineare l'esigenza di accentuare il coinvolgimento delle istituzioni parlamentari nei processi decisionali della Comunità e, più in generale, esercitare un sempre più penetrante controllo nei confronti degli organi di governo della Comunità. A tal fine è essenziale migliorare il circuito informativo tra Governo e Parlamento nonchè quello tra istituzioni comunitarie e Parlamento nazionale affinché quest'ultimo sia tempestivamente informato dei temi iscritti nella agenda del Consiglio e della Commissione, e, altrettanto

tempestivamente, possa esercitare le proprie funzioni di indirizzo. Al riguardo nello schema dei documenti vengono prefigurate alcune linee di azione ed avanzate proposte concrete.

Proseguendo nel proprio intervento, il Presidente relatore dà conto degli aspetti attinenti al tema del raccordo dell'attività dei Parlamenti nazionali tra loro e dei Parlamenti nazionali con il Parlamento europeo, esponendone le linee caratterizzanti e ricorda le periodiche Conferenze degli organismi parlamentari specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti dei Paesi membri della Comunità europea e del Parlamento europeo la cui prossima riunione, che sarà la settimana, si terrà a Londra nel prossimo novembre.

Questione di particolare rilievo riguarda la Conferenza dei Parlamenti prevista dalla Dichiarazione numero 14 allegata all'Atto finale del Trattato sull'Unione europea firmato a Maastricht. Si tratta di una sede cui partecipano i Parlamenti nazionali ed il Parlamento europeo la cui natura e le cui competenze debbono essere attentamente scandagliate: in particolare la questione centrale risiede nella scelta che dovrà essere fatta di rendere o meno la Conferenza una sede istituzionale di incontro dei Parlamenti senza pregiudicare le competenze del Parlamento europeo.

Si apre il dibattito.

Il senatore GRANELLI concorda con l'esigenza di puntare all'approvazione di un testo che si muova nello stesso senso di quello che sarà approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati. Egli ritiene, altresì, necessario che il proposto documento metta maggiormente in risalto l'esigenza di coordinamento con il Parlamento europeo, nonchè fra questo e i Parlamenti nazionali soprattutto al fine di migliorare il flusso delle informazioni, come si evince non solo dalla Dichiarazione numero 14 sulla Conferenza dei Parlamenti ma anche dall'altra sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea (numero 13).

L'oratore concorda con l'esigenza di una attenta valutazione degli orientamenti che emergeranno dal dibattito. Propone di concretare una iniziativa politica solenne, possibilmente nei due rami del Parlamento, per prendere posizione favorevolmente sul Trattato soprattutto in vista del delicato appuntamento rappresentato dal referendum sul Trattato che si terrà in Francia il prossimo 20 settembre.

Concorda il senatore ZECCHINO il quale sottolinea l'esigenza di far risultare la ferma opposizione della Giunta ad ogni ipotesi di istituzionalizzazione della Conferenza dei Parlamenti poichè la meta finale del processo evolutivo comunitario deve essere l'attribuzione dell'intero potere di codecisione al Parlamento europeo. L'oratore afferma che in attesa del raggiungimento di tale obiettivo, il ruolo dei Parlamenti nazionali si rivela fondamentale ed in questa visione occorre prospettare con forza le necessarie modifiche al Regolamento del Senato per realizzare una incisiva partecipazione alla vita comunitaria.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI prende atto della esigenza di individuare con chiarezza una posizione in ordine alla Conferenza dei Parlamenti la quale rappresenta un vero discrimine istituzionale.

Il senatore PEZZONI concorda con l'esigenza di pervenire insieme alla Commissione speciale per le politiche comunitarie della Camera dei deputati al varo di uno stesso testo, che dovrà esaltare il ruolo del Parlamento europeo, chiedere l'aumento del potere di codecisione e rifiutare ogni istituzionalizzazione della Conferenza dei Parlamenti. Occorrerà - conclude l'oratore - sostenere l'iniziativa del Parlamento belga di tenere una Conferenza dei Parlamenti nell'autunno del 1993 per far avanzare un progetto di costituzione per l'Unione europea prima della convocazione della Conferenza intergovernativa già prevista per il 1996 per le modifiche al Trattato sull'Unione.

Il senatore DE MATTEO afferma che la Giunta dovrebbe appoggiare con maggiore decisione il ruolo di garante della legittimità democratica dell'Unione spettante al Parlamento europeo e rifiutare ogni ipotesi di istituzionalizzazione della Conferenza dei Parlamenti. Egli ritiene, infine, che nella prospettiva dello svolgimento del *referendum* previsto in Francia per l'approvazione del Trattato di Maastricht, sia opportuno accompagnare tale passaggio, che si rivela di grande delicatezza per gli sviluppi delle procedure di ratifica, con una presa di posizione da parte del Parlamento italiano favorevole al Trattato che rivestirebbe alto contenuto politico.

Il senatore AGNELLI Arduino ricorda che nel corso della passata legislatura il Senato votò un ordine del giorno nella imminenza della firma del Trattato sull'Unione europea nel quale - in particolare - si impegnava ad adottare in ogni caso sulle conclusioni delle Conferenze intergovernative un atteggiamento pienamente coerente con l'approvazione di tali conclusioni da parte del Parlamento europeo. Egli ricorda che l'Assemblea di Strasburgo con la risoluzione sul Trattato approvata il 7 aprile scorso lamenta di non aver ottenuto quel reale potere di codecisione la cui esigenza il Senato ha affermato con forza.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI sottolinea che il testo proposto non intendeva certamente prefigurare una Conferenza dei Parlamenti del tipo del Congresso proposto dalla Francia.

Intervenendo nuovamente, il senatore GRANELLI coglie una contraddizione fra l'ipotesi della istituzionalizzazione della Conferenza e l'aspetto della sua eventualità. Egli osserva che il Parlamento non può difendere una posizione che risulterebbe arretrata rispetto a quella del Governo italiano che su questo versante ha sempre difeso il ruolo preminente del Parlamento europeo. L'oratore si dichiara inoltre favorevole alla proposta di lanciare un importante segnale politico prima del *referendum* francese.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, prendendo nuovamente la parola concorda con tale ultima proposta dichiarando che l'esame del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Maastricht

inizierà quanto prima di fronte alla Giunta e che, comunque, il Governo italiano non gli consta sia orientato ad effettuare tale ratifica fino a che non si saranno realizzate le condizioni di convergenza economica necessarie a soddisfare gli impegni del Trattato.

Nuovamente intervenendo, il senatore Arduino AGNELLI evidenzia la necessità che i Parlamenti nazionali colmino il deficit democratico della Comunità controllando incisivamente il potere comunitario in attesa che il Parlamento europeo svolga pienamente il proprio ruolo. Egli si dichiara inoltre convinto dell'esigenza di rifiutare ogni forma di istituzionalizzazione della Conferenza dei Parlamenti e condivide la proposta del senatore Granelli.

Il senatore MISSERVILLE non condivide le preoccupazioni espresse dagli intervenuti sui pericoli di una istituzionalizzazione della Conferenza dei Parlamenti. Si tratterebbe, comunque, di una sede non concorrenziale al Parlamento europeo, ma di scambio di informazioni e di reciproca sensibilizzazione tra i Parlamenti di cui si sente attualmente la mancanza nel lavoro legislativo. Egli concorda con la proposta del senatore Granelli.

La senatrice TADDEI dà conto di alcuni emendamenti tendenti a modificare il testo proposto, sopprimendo ogni menzione di istituzionalizzazione, anche eventuale, della Conferenza dei Parlamenti nonché a sottolineare che la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari è solo una delle possibili sedi in cui si svolge la collaborazione tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo.

Il senatore BERNASSOLA, rilevando l'esigenza di definire le opportune intese di coordinamento al fine di consentire ai Parlamenti di esprimersi nel modo più efficace nelle sedi internazionali, sottolinea come, nella prospettiva della realizzazione dell'unità politica, non si possa acconsentire ad iniziative che possano indebolire le prerogative del Parlamento europeo. Ritenendo necessaria una presenza continuativa del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e degli altri ministri eventualmente competenti alle sedute della Giunta affinché questa possa svolgere con efficacia il propria funzione di indirizzo e di controllo, l'oratore afferma altresì di condividere pienamente la proposta del senatore Granelli volta a tenere una dibattito solenne presso le Camere, possibilmente in date concomitanti, in vista della ratifica del Trattato di Maastricht.

Il senatore PEZZONI illustra la posizione del proprio Gruppo volta ad evitare di prevedere una istituzionalizzazione della Conferenza dei Parlamenti, la quale prefigurerebbe sostanzialmente una Unione europea di natura confederale. Esprimendo apprezzamento per le proposte espresse dal senatore Granelli l'oratore sottolinea inoltre l'esigenza di esaminare con adeguata attenzione le tematiche che sono state evocate tenendo altresì conto delle rilevanti implicazioni connesse all'applicazione del Trattato di Maastricht ed alle relative modifiche della Costituzione italiana che, presumibilmente, si renderanno necessarie.

Il senatore BALDINI interviene brevemente per sottolineare come non sia ammissibile un ruolo concorrenziale della Conferenza dei Parlamenti rispetto al Parlamento europeo.

Il Presidente SCOGNAMIGLIO PASINI, prendendo atto delle osservazioni espresse, dichiara il proprio impegno a far sì che esse siano debitamente prese in conto nella redazione di un testo modificato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.

SOTTOCOMMISSIONI

GIUSTIZIA (2^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

1^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Di Lembo, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

ALIVERTI ed altri. – Modificazioni alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ed altre norme in materia di assicurazioni private (1) approvato dal Senato della Repubblica nella seduta antimeridiana del 21 novembre 1990, modificato dalla Camera dei Deputati nuovamente approvato dal Senato e rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica in data 29 febbraio 1992: *parere favorevole;*

alla 11^a Commissione:

PELLEGATTI ed altri. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (122): *rinvio dell'emissione del parere;*

SALVATO e FAGNI. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari (334): *rinvio dell'emissione del parere;*

SMURAGLIA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (210): *rinvio dell'emissione del parere;*

PONTONE e MAGLIOCCHETTI. – Modifiche urgenti al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, a tutela della salubrità degli ambienti di lavoro e della salute e della sicurezza dei lavoratori (321): *rinvio dell'emissione del parere;*

MANCINO ed altri. – Norme per il diritto al lavoro dei disabili (178): *parere favorevole con osservazioni.*

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 9 LUGLIO 1992

3^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PAVAN

La seduta inizia alle ore 16,05.

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1992, n.298, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie (278)

(Parere all'Assemblea su emendamenti ai sensi dell'articolo 100, 7° comma, del Regolamento. Parere in parte favorevole, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento).

Il presidente PAVAN propone un parere contrario per assenza di copertura per l'emendamento 1.17: dissente il senatore PAGLIARINI.

Il Presidente pone ai voti la proposta: essa è accolta.

Il presidente PAVAN propone poi l'espressione del parere contrario, per assenza di copertura, separatamente per gli emendamenti 1.6, 1.7, 1.1, 1.4, 1.5, 2.1, 4.1, 5.2, 8.0.1 (limitatamente al comma 1): la proposta è accolta.

Il PRESIDENTE propone poi per i restanti emendamenti un parere di nulla osta: la proposta è accolta.

Su proposta del presidente PAVAN - il quale fa presente che l'articolo 6, comma 1, lettera b), su cui è stato già espresso un parere contrario, secondo la Commissione di merito potrebbe non porre problemi di copertura, in quanto nel frattempo la situazione dal punto di vista giuridico è cambiata e comunque gli effetti del decreto verranno sanati - la Sottocommissione conferma il parere contrario sulla norma.

Il presidente PAVAN chiede poi di essere autorizzato, ove nel corso della giornata dovessero essere assegnati dall'Assemblea altri emenda-

menti, o di non esprimere più pareri, non potendo la Sottocommissione essere ulteriormente convocata per la concomitanza dei lavori dell'Assemblea, o di essere incaricato di esprimere il parere a nome della Commissione, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento.

Pone ai voti quest'ultima proposta: essa viene accolta dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,30.